



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

Bando per la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – articolo 26 della legge n. 220 del 2016 – Anno 2026

Il Direttore Generale

Vista la legge del 22 aprile 1941, n. 633 recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge del 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 26 che prevede la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive;

VISTO l’articolo 26, comma 2, della legge del 14 novembre 2016, n. 220, che prevede che i contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell’opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e, in particolare, gli articoli 4 e 54 (di seguito: GBER);



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: GDPR);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2017, recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 2017, n. 344, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all'articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2018, recante “Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

VISTO l'art. 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che prevede l'obbligo di aver stipulato contratti assicurativi a copertura dei danni di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale;

VISTO il decreto del Ministro della cultura 8 ottobre 2024, n. 345, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220”;

VISTO l'articolo 3 del precitato decreto, che assegna alla DGCA il compito di emanare uno o più bandi annuali per l'erogazione di contributi relativi alle citate linee di intervento previste all'articolo 26 della legge;

VISTO il decreto direttoriale del 14 ottobre 2024, n. 3361, recante “Disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni” e successive modificazioni;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

VISTO il decreto direttoriale 14 ottobre 2024, n. 3362, recante “Disposizioni per il versamento del contributo per le spese istruttorie previste ai fini della presentazione delle domande di concessione dei benefici di cui alla legge del 14 novembre 2016, n. 220” e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante “Misure urgenti in materia di cultura” – convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025 n. 16, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, che prevede l’adozione del “Piano Olivetti per la Cultura” finalizzato a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento – anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento, nonché tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore in attività di co-progettazione ai sensi dell’articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – favorendo lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, che prevede, tra le finalità del “Piano Olivetti per la Cultura”, la promozione della produzione culturale e artistica giovanile (lettera b-bis) e la promozione e la valorizzazione del cinema e del settore audiovisivo (lettera e-ter);

VISTO il decreto del Ministro della cultura del 22 gennaio 2025, n. 15, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”;

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro della cultura 31 ottobre 2025, n. 402, concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2026 e per il triennio 2026-2028;

VISTO il decreto del Ministro della cultura 5 marzo 2026, n. 101, recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2026” e, in particolare, l’articolo 3, che ripartisce le risorse tra le varie linee di intervento indicate all’articolo 26 della legge 220 del 2016;

VISTO il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 2 aprile 2026, n. 150, con il quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del sopra citato decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, è stato adottato il “Piano Olivetti per la Cultura”;

emana il seguente bando



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente bando disciplina le modalità di concessione di contributi a progetti di scrittura di sceneggiature, sviluppo e produzione di opere audiovisive. Per l'anno 2026, le risorse stanziare ai sensi dell'art. 26 della legge n. 220 del 2016 sono così ripartite fra le seguenti linee di intervento:
 - a) scrittura di sceneggiature di opere cinematografiche, televisive e web: euro 1.000.000,00;
 - b) sviluppo di film e opere audiovisive: euro 2.000.000,00;
 - c) produzione di opere cinematografiche di giovani autori, di opere cinematografiche prime e seconde, di documentari di particolare qualità artistica e su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale italiana, di cortometraggi, di opere di animazione di particolare qualità artistica e su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale italiana, di film di particolare qualità artistica e su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale italiana: euro 32.700.000,00.
2. Ai fini del presente bando, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016.
3. In particolare, ai fini del presente bando, si intende per:
 - a) «DGCA»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura;
 - b) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:
 - c) «film» ovvero «opera cinematografica», se l'opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
 - d) «opera televisiva e web»: l'opera destinata prioritariamente alla diffusione attraverso, rispettivamente, un servizio di media audiovisivo lineare come definito al comma 4, lettera g), del presente articolo oppure un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito al comma 4, lettera h), del presente articolo;
 - e) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016 ovvero come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
 - f) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l'opera cinematografica e audiovisiva realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

- g) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l'opera cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva;
- h) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva non cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 220 del 2016;
- i) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- j) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- k) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
- l) «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di presentazione della domanda, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
- m) «opera su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale italiana»: l'opera audiovisiva che tratta di personaggi, avvenimenti e luoghi rappresentativi dell'identità nazionale e/o della varietà culturale delle diverse tradizioni e storie dell'Italia, capace di valorizzare, promuovere e diffondere l'identità culturale della Nazione;
- n) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
- o) «cortometraggio»: l'opera audiovisiva, anche seriale, avente durata complessiva inferiore o uguale a 20 minuti;
- p) «lungometraggio»: l'opera audiovisiva, anche seriale, avente durata complessiva superiore a 52 minuti;
- q) «diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, dell'opera completata e depositata presso la DGCA, ivi inclusi i diritti di sequel, prequel, spin-off, remake e simili, e, in caso di opera seriale, i diritti sulle stagioni successive, nonché i diritti sul soggetto, sulla sceneggiatura e più in generale sulle opere originali da cui l'opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonché ogni



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

4. Ai fini del presente bando, le imprese sono così definite:
- a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
 - b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
 - c) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello Spazio Economico Europeo ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in Paesi non europei;
 - d) «produttore» ovvero «impresa di produzione»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto e svolge l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
 - e) «produttore audiovisivo originario»: il produttore che svolge in proprio le seguenti attività:
 - i. la scelta di un soggetto e l'acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva;
 - ii. l'affidamento dell'incarico di elaborazione, del trattamento, della sceneggiatura e di altri analoghi materiali artistici;
 - iii. l'individuazione degli attori, del regista e dei principali componenti del cast artistico e tecnico, nonché all'acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti;
 - f) «produttore indipendente»: il produttore definito tale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e delle ulteriori specificazioni dell'AGCOM;
 - g) «servizio di media audiovisivo lineare o di radiodiffusione televisiva ovvero emittente televisiva di ambito nazionale»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera p) e bb), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
 - h) «servizio di media audiovisivo non lineare ovvero a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

5. Ai fini del presente bando, le fasi di lavorazione e le modalità di realizzazione delle opere audiovisive sono così definite:
- a) «produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l'attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero;
 - b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente alle attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore;
 - c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
 - d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell'opera;
 - e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
 - f) «distribuzione»: l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l'ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all'estero» se l'ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l'attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;
 - g) «produzione associata»: la produzione di un'opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori.
6. Ai fini del presente bando si intende per:
- a) «Commissione degli esperti»: Commissione composta da personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore, nominati con decreto del Ministro della cultura, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016 e successive modificazioni;
 - b) «capofila»: nel caso di progetti presentati in forma associata fra due o più autori e nel caso di progetti presentati in forma associata da due o più imprese audiovisive italiane ovvero da reti di imprese, il soggetto ovvero l'impresa che presenta la richiesta sulla base di delega ad esso conferita, sottoscritta anche dagli altri soggetti. Il capofila, tra le altre: apporta le eventuali modifiche ai progetti presentati; inoltra la richiesta di erogazione dei contributi; è l'unico



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

- destinatario delle comunicazioni della DGCA ed è il soggetto a cui viene erogato il contributo per conto di tutti i soggetti beneficiari. La sua individuazione è indipendente dal possesso della maggioranza dei diritti sull'opera o sul progetto. Non è ammessa la variazione del capofila, salvo che per vicende societarie che comportino successione nei rapporti pendenti;
- c) «soggetti beneficiari»: nel caso di progetti presentati in forma associata fra due o più autori e nel caso di progetti presentati in forma associata da due o più imprese audiovisive italiane ovvero da reti di impresa, i soggetti ovvero le imprese che delegano il soggetto capofila a richiedere e ricevere il contributo anche per loro conto;
 - d) «impresa di nuova costituzione»: l'impresa che, entro la data di scadenza della sessione di presentazione della domanda di contributo, non sia costituita da più di 36 mesi e che non sia stata costituita a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Il termine di 36 mesi inizia a decorrere dalla data di stipula dell'atto costitutivo e il requisito deve essere posseduto dal capofila e dalla maggioranza delle imprese associate;
 - e) «autocertificazione»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;
 - f) «autodichiarazione»: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;
 - g) «Paesi DAC»: tutti i paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell'elenco compilato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Articolo 2

Disposizioni generali e termini di presentazione delle richieste di contributo

1. La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:
 - a) presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile all'indirizzo doc.cultura.gov.it, di seguito: "piattaforma DGCOL", secondo le specifiche previste dal vademecum disponibile all'indirizzo cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/;
 - b) firmata digitalmente, mediante firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014, dal soggetto richiedente, ovvero dal suo legale rappresentante in caso di impresa. Se la domanda è presentata in forma congiunta, deve essere firmata dal capofila. La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, conformi alle regole tecniche vigenti previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

- c) completa di tutte le informazioni richieste, nonché di tutta la documentazione prevista nel presente bando, ivi inclusa la comprova di pagamento del contributo per le spese istruttorie, come quantificate nell'apposito decreto direttoriale;
- d) presentata entro i termini perentori previsti nel successivo comma 3.
2. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e dell'art. 13 del GDPR:
 - a) i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza; titolare e responsabile del trattamento dei dati è la DGCA;
 - b) il soggetto richiedente, nel presentare la richiesta di contributo, accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi, dei dati dell'opera e dell'importo del contributo concesso, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza;
 - c) il soggetto richiedente, nel presentare la richiesta di contributo, accetta inoltre la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste dall'articolo 115 del Regolamento UE n. 1303 del 2013 in merito agli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari;
 - d) i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione a terzi controinteressati e di diffusione sul sito della DGCA.
3. Per ciascuna linea di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), le richieste di contributo possono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro i termini perentori di seguito indicati:
 - a) prima sessione: **dal 3 giugno 2026 al 17 giugno 2026, ore 23.59;**
 - b) seconda sessione: **dal 1° ottobre 2026 al 15 ottobre 2026, ore 23.59.**
4. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.
5. Per la medesima opera, la scelta della linea o della sottolinea di intervento per la richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, non può variare tra la prima sessione e la seconda sessione.

Articolo 3

Valutazione delle richieste, misura del contributo e modalità di erogazione

1. Fermo restando il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando e la completezza e correttezza della documentazione presentata, le richieste di contributo sono valutate dalla Commissione degli esperti sulla base dei criteri e dei sotto criteri indicati nelle singole sezioni del presente bando, come ulteriormente specificati nelle tabelle allegate.
2. Entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle richieste, esperite le necessarie verifiche amministrative inerenti al possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando e alla completezza e correttezza della documentazione presentata, la DGCA trasmette alla



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

Commissione degli esperti le richieste ammissibili ai fini di poter procedere alla relativa valutazione.

3. Entro 60 giorni la Commissione degli esperti valuta le richieste ammissibili e determina l'entità dei contributi.
4. La valutazione delle richieste di contributo da parte della Commissione degli esperti è effettuata sulla base dei criteri e sotto criteri indicati nelle singole sezioni del presente bando, come ulteriormente specificati nelle tabelle 1, 2, 4 e 5 allegate al presente bando.
5. La Commissione degli esperti provvede alla valutazione dei progetti attribuendo all'unanimità ovvero a maggioranza un punteggio per ciascun criterio e sotto criterio e redigendo una sintetica motivazione per ciascun progetto.
6. Ai fini della valutazione, la Commissione degli esperti ha la facoltà di svolgere audizioni, di tutti o parte dei soggetti che hanno presentato richiesta di contributo, anche in modalità da remoto, al fine di poter approfondire o chiarire eventuali elementi ritenuti di rilievo per una compiuta valutazione e non pienamente desumibili dalla documentazione prodotta. Tali audizioni sono svolte previa convocazione degli interessati da parte della DGCA, su richiesta della Commissione degli esperti, d'ufficio o su istanza dei soggetti che hanno presentato richiesta di contributo. In quest'ultimo caso, la richiesta motivata viene presentata dal soggetto unico richiedente o capofila mediante invio di una pec all'indirizzo dg-ca.selettivi@pec.cultura.gov.it.
7. L'entità del contributo è determinata dalla Commissione degli esperti secondo le ulteriori specifiche indicate nelle singole sezioni del presente bando e previa verifica del rispetto dei limiti di intensità di aiuto di cui al successivo articolo 4.
8. Nel caso di opere per le quali è contestualmente richiesto il riconoscimento di opera difficile, la Commissione degli esperti valuta anche la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente bando.
9. Conclusa la valutazione di tutte le richieste, la Commissione degli esperti provvede a redigere la graduatoria, riportando, per ciascuna richiesta, l'indicazione dei punteggi attribuiti per ciascun criterio e sotto criterio, l'entità del contributo e la sintetica motivazione conclusiva inerente alla valutazione condotta e la trasmette alla DGCA.
10. Entro centoventi giorni dal termine di presentazione delle richieste, con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo, pubblicato sul sito internet della DGCA, sono approvate le graduatorie e l'assegnazione dei contributi. Tale pubblicazione costituisce notifica agli interessati.
11. I punteggi attribuiti per ciascun criterio e sotto criterio e le sintetiche motivazioni inerenti alla valutazione condotta dalla Commissione degli esperti sui singoli progetti sono visionabili accedendo alla piattaforma DGCOL, secondo le ulteriori specifiche indicate nel vademecum disponibile all'indirizzo cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/.
12. La DGCA fornisce supporto amministrativo, tecnico e logistico alla Commissione degli esperti, anche con l'ausilio di Cinecittà S.p.A. e a tal fine:
 - a) può istituire gruppi di lavoro per procedere a una pre-istruttoria specialistica delle istanze presentate;
 - b) può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti nel presente bando, nonché di assicurare un efficace supporto al processo decisionale alla Commissione degli esperti;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

- c) può organizzare incontri istruttori e verifiche con altri enti ed amministrazioni pubbliche che gestiscono bandi o misure di sostegno analoghe a quelle di cui al presente bando.
13. Il termine di un eventuale soccorso istruttorio non potrà essere superiore a 10 giorni. Alle domande di contributo che risulteranno sprovviste dei requisiti di ammissibilità, richiesti nelle sezioni del presente bando, sarà comunicata l'esclusione dal presente bando con nota motivata di rigetto trasmessa a mezzo pec dalla DGCA.
 14. I contributi sono erogati secondo le misure, le tempistiche, le procedure e le ulteriori specifiche indicate nelle singole sezioni del presente bando e sono soggetti a ritenuta d'acconto secondo le disposizioni di legge.
 15. Per la gestione di alcune attività amministrative relative al presente bando, la DGCA può avvalersi di Cinecittà S.p.A.
 16. Non si procede all'erogazione dell'acconto ovvero del saldo se i soggetti beneficiari non risultano in regola con la propria posizione contributiva e previdenziale come risultante dalla certificazione DURC, nonché in regola rispetto agli adempimenti e/o agli obblighi di restituzione degli incentivi indebitamente fruiti assegnati dalla DGCA ai sensi della legge n. 220 del 2016 e ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche. Eventuali pendenze in capo ai soggetti beneficiari dovranno essere regolarizzate prima della fase di erogazione del contributo.
 17. Nel caso in cui sia assegnato, ai sensi della legge n. 220 del 2016, un contributo per un importo superiore a euro 150.000,00 verrà acquisita l'informazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente bando, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. La documentazione necessaria ai fini della predisposizione della procedura di acquisizione dell'informazione antimafia è fornita dal capofila anche per gli altri soggetti beneficiari e, pertanto, sarà onere del medesimo capofila riceverla da tutti i soggetti beneficiari.
 18. Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i contributi di importo superiore a euro 5.000,00, prima dell'erogazione del contributo la DGCA verifica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Tale verifica verrà svolta per ciascun soggetto beneficiario rispetto alla quota di contributo di spettanza.

Articolo 4

Limiti d'intensità d'aiuto

1. I contributi selettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del presente bando e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento del



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

costo dell'opera audiovisiva. Tale limite è innalzato al 60 per cento per le produzioni di cui all'articolo 54, comma 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

2. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere in coproduzione cui partecipino Paesi DAC di cui all'articolo 1, comma 6, lettera g).
3. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato all'80 per cento del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:
 - a) opere di cui all'articolo 1, comma 3, lettere i), j), k), l), o), del presente decreto e aventi un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000,00 ridotto a euro 1.000.000,00 per i documentari e a euro 200.000 per i cortometraggi;
 - b) opere di animazione che siano state dichiarate, dalla Commissione degli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - c) opere che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati, dalla Commissione degli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - d) film che abbiano un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000,00 e che siano stati dichiarati, dalla Commissione degli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - e) film che siano stati distribuiti in meno del 20 per cento degli schermi attivi e che siano stati dichiarati, dalla Commissione degli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.
4. L'intensità di aiuto pubblico complessivo per i progetti di sviluppo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente bando non supera l'80 per cento dei costi totali di sviluppo.
5. Prima dell'erogazione del contributo, la DGCA effettua i controlli sul Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), finalizzati a verificare il rispetto dei limiti di intensità di aiuto di cui ai precedenti commi e il rispetto delle normative europee, incluso il rispetto della clausola di "Deggendorf".

Articolo 5

Controlli e sanzioni

1. La DGCA si riserva la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, avvalendosi sia di propri funzionari, ovvero di altre strutture del Ministero, sia di incaricati esterni. Tali controlli sono finalizzati alla verifica ed accertamento del rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo, nonché a verificare che i costi dichiarati siano reali ed effettivamente sostenuti e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. La DGCA si riserva, in ogni caso, di effettuare verifiche di veridicità e congruità dei costi certificati e di revocare il contributo assegnato in caso di grave incongruità o di non veridicità dei costi. In particolare, la DGCA potrà disporre verifiche sui costi certificati mediante la nomina d'ufficio di un revisore terzo.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

2. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente bando, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa o ente esclusi ai sensi del presente comma.
3. Ai soggetti incaricati della certificazione che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro per ciascuna certificazione infedele resa.

SEZIONE I

Scrittura sceneggiature

Articolo 6

Riparto delle risorse

1. Le risorse destinate ai progetti di scrittura di sceneggiature originali, con contenuto narrativo di finzione ovvero documentaristico, sono ripartite fra le seguenti finalità:
 - a) sceneggiature per il cinema: euro 700.000,00 suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 350.000,00 per sessione. In ciascuna sessione sono ammessi al contributo un numero massimo di 18 progetti;
 - b) sceneggiature per opere tv e web: euro 300.000,00 suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 150.000,00 per sessione. In ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 8 progetti.
2. In caso di risorse non assegnate in attuazione del presente articolo, è possibile derogare al numero massimo di progetti ammessi al contributo.

Articolo 7

Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare richiesta di contributo, anche congiuntamente, a pena di inammissibilità, i cittadini maggiorenni:
 - a) italiani ovvero di altro Paese dello Spazio economico europeo;
 - b) fiscalmente residenti in Italia al momento di erogazione del contributo;
 - c) in possesso pieno e incondizionato, alla data di scadenza della sessione di presentazione delle domande di contributo, dei diritti di elaborazione a carattere creativo sui materiali artistici di cui al successivo articolo 8;
 - d) che attestino, in forma di autocertificazione ovvero di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 del presente bando;
 - e) che siano dotati di posta elettronica certificata e di firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

- f) che non siano titolari, soci, amministratori ovvero legali rappresentanti di impresa di produzione audiovisiva con codice Ateco 59.11 ovvero distribuzione audiovisiva con codice Ateco 59.13 ovvero di impresa che fornisce servizi di media audiovisivi con codice Ateco 60.20, come risultante dalla visura camerale, ivi incluse le imprese non iscritte alla sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile;
 - g) che non hanno subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione europea o condanna penale per qualsiasi fatto commesso in danno della Pubblica Amministrazione.
2. Nel caso di progetti di sceneggiatura presentati da più soggetti in forma congiunta, a pena di inammissibilità:
 - a) ciascun soggetto deve possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), f) e g);
 - b) almeno il capofila deve possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) ed e).
 3. Ciascun autore può presentare, singolarmente ovvero assieme ad altri autori, non più di un progetto di scrittura di sceneggiature per sessione, pena l'inammissibilità dell'ultimo progetto presentato.
 4. Sono ammissibili progetti di scrittura di sceneggiature:
 - a) originali e inedite, ovvero che siano elaborazioni a carattere creativo di opere preesistenti non audiovisive, a condizione che l'autore sia titolare dei relativi diritti;
 - b) scritte in italiano;
 - c) di opere da realizzare con durata minima superiore a 52 minuti.
 5. Sono inammissibili i progetti di scrittura di sceneggiature per la realizzazione di opere:
 - a) per cui sia stata richiesta la nazionalità italiana;
 - b) che risultano assegnatari del contributo nella prima sessione del presente bando;
 - c) per le quali è stato ottenuto un contributo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche o della legge n. 220 del 2016 ovvero di altri fondi di sviluppo;
 - d) indicate all'articolo 14 della legge n. 220 del 2016 e nei decreti ministeriali 14 luglio 2024, n. 303 e 22 gennaio 2025, n. 15 e successive modificazioni, con cui sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge.
 6. Sono altresì esclusi i progetti di scrittura di sceneggiature realizzati utilizzando sistemi di intelligenza artificiale.

Articolo 8

Modalità di presentazione della richiesta

1. La richiesta è redatta, a pena di inammissibilità, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, entro i termini perentori di cui all'articolo 2, comma 3, e deve contenere, a pena di inammissibilità:



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

- a) per le opere non seriali:
 - i. *soggetto*, che contenga la linea principale della storia, l'approccio, la visione e il genere dell'opera;
 - ii. *trattamento*, consistente in un racconto che presenti e descriva i personaggi, le loro azioni e i contesti nei quali sono inseriti;
 - iii. nel caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, *storyboard* o altro materiale grafico;
- b) per le opere seriali:
 - i. soggetto breve di serie;
 - ii. *progetto di serializzazione*, con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento e un breve profilo dei personaggi;
 - iii. *trattamento della puntata pilota*, consistente in un racconto che presenti e descriva i personaggi, le loro azioni e i contesti nei quali sono;
 - iv. nel caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, *storyboard* o altro materiale grafico;
- c) per tutte le tipologie di opere:
 - i. in caso di adattamento da altre opere, *atti attestanti la titolarità dei diritti*: contratti ovvero opzioni dai quali risulta la titolarità dei relativi diritti di elaborazione a carattere creativo da parte del richiedente. In caso di riconoscimento del contributo, l'opzione deve essere esercitata entro il termine previsto per la richiesta di acconto;
 - ii. *relazione sul criterio di valutazione*: relazione che fornisca gli elementi di valutazione rispetto al criterio di cui all'articolo 9, comma 1, e relativa tabella 1;
 - iii. copia del *documento di identità*, in corso di validità, e copia del codice fiscale del soggetto richiedente o, nel caso di progetti presentati in forma congiunta, del capofila;
 - iv. *Allegato 1* - l'attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all'allegato 1 del presente bando, il cui modello compilabile è scaricabile dalla piattaforma DGCOL; tale Allegato 1 deve essere firmato digitalmente mediante firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014; la firma deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, conformi alle regole tecniche vigenti previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali; in caso di progetti presentati in forma congiunta, l'Allegato 1 deve essere rilasciato e firmato da tutti i soggetti associati anche con firma autografa;
 - v. in caso di progetti presentati in forma congiunta, *delega al capofila* a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti;
 - vi. nel caso di progetti di scrittura per cui è già stata valutati dalla Commissione degli esperti, di cui all'art. 26 della legge 220/2016, *relazione sulle modifiche apportate al progetto*;
 - vii. curriculum vitae dell'autore o degli autori.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

2. Alla richiesta potrà essere allegata eventuale ulteriore documentazione tecnico-artistica ritenuta utile ai fini della valutazione, tra cui la stesura provvisoria della sceneggiatura per le opere non seriali o della puntata pilota per le opere seriali.
3. Dopo la presentazione della richiesta di contributo, non è possibile modificare la sottolinea di intervento selezionata.
4. Ai fini della valutazione, le eventuali variazioni apportate al progetto dopo la presentazione della richiesta di contributo ed entro la data del decreto di approvazione della graduatoria, non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di esperti.

Articolo 9

Valutazione delle richieste

1. La valutazione delle richieste di contributo è effettuata dalla Commissione degli esperti sulla base dei seguenti criteri come ulteriormente specificati nella tabella 1 allegata:
 - a) qualità e originalità del soggetto e del trattamento;
 - b) valore culturale del soggetto e del trattamento;
 - c) potenziale di diffusione, attrazione e fruizione del pubblico potenziale di riferimento.
2. La Commissione degli esperti provvede ad attribuire i punteggi e le sintetiche motivazioni e stila la relativa graduatoria.
3. I punteggi minimi necessari per accedere al contributo sono riportati nella tabella 1. Qualora non si raggiungano i punteggi minimi previsti nei singoli criteri di cui alla tabella 1, non verrà espressa una valutazione del progetto in relazione ai successivi criteri e la sintetica motivazione, di cui al precedente comma 2, sarà resa dalla Commissione degli esperti sui criteri valutati.

Articolo 10

Misura del contributo e modalità di erogazione

1. L'entità del contributo è determinata dalla Commissione degli esperti ed è compresa tra euro 10.000,00 ed euro 20.000,00.
2. Con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale provvede all'approvazione delle graduatorie e all'assegnazione dei contributi.
3. Il contributo è erogato in due fasi, secondo quanto di seguito indicato:
 - a) entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari di cui al comma 2, il beneficiario, secondo le modalità e le specifiche comunicate dalla DGCA, richiede tramite la piattaforma DGCOL un acconto pari al 50 per cento del contributo riconosciuto. Tale acconto viene erogato entro 30 giorni dalla suddetta richiesta;
 - b) a pena di decadenza dell'intero contributo assegnato, entro dodici mesi dalla data del decreto di pubblicazione della graduatoria, il beneficiario presenta alla DGCA, tramite la piattaforma DGCOL, la richiesta definitiva di liquidazione del contributo, contenente:



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

- i. il *trattamento* aggiornato, consistente in un racconto che presenti e descriva i personaggi, le loro azioni e i contesti nei quali sono inseriti;
 - ii. la *sceneggiatura*, redatta, a pena di revoca del contributo, secondo le linee guida dell'Allegato 2, relativa a un'opera di durata superiore a 52 minuti ovvero, in caso di opere seriali, la sceneggiatura della puntata pilota di durata superiore a 52 minuti ovvero sceneggiature di più puntate della durata complessiva superiore a 52 minuti; nel caso di documentari e opere di animazione, materiale artistico equivalente;
 - iii. in caso di opere seriali, il *progetto di serializzazione*;
 - iv. il dossier di presentazione del progetto, (cosiddetto "pitch");
- c) il termine di cui alla lettera b) può essere prorogato in via ordinaria per un periodo massimo di sei mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA e, in via straordinaria, per una sola volta, per cause sopravvenute e imprevedibili di forza maggiore, previo parere della Commissione degli esperti; detta richiesta, motivata e documentata, dovrà pervenire, secondo le modalità indicate nell'apposito vademecum disponibile all'indirizzo cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/, entro la data di scadenza del termine di presentazione della richiesta definitiva ovvero di scadenza della proroga ordinaria;
- d) effettuate le verifiche, la DGCA, entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui alla lettera b), eroga il saldo del contributo.
4. Non si procede al pagamento dell'acconto ovvero del saldo del contributo nel caso in cui il beneficiario non versi in una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS e INAIL.
5. In alternativa a quanto previsto al comma 3, il beneficiario può richiedere l'erogazione dell'intero contributo concesso, presentando, tramite la piattaforma DGCOL, la richiesta definitiva del contributo secondo le modalità e nei termini perentori previsti al medesimo comma 3, lettere b) e c). Resta valido quanto previsto al comma 3, lettera d).

Articolo 11

Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari, a pena di decadenza, devono comunicare tempestivamente alla DGCA:
 - a) comunicare tempestivamente ogni variazione del progetto approvato intervenuta successivamente al decreto di approvazione della graduatoria, mediante invio di una pec all'indirizzo dg-ca.selettivi@pec.cultura.gov.it; tutte le variazioni che comportino modifiche alla compagine autoriale e modifiche sostanziali ai materiali artistici sono sottoposte alla Commissione degli esperti ai fini dell'eventuale approvazione secondo le modalità definite nell'apposito vademecum disponibile all'indirizzo cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/. Ogni ulteriore variazione non richiamata nel precedente periodo, è sottoposta all'approvazione della DGCA, secondo le modalità definite nel suddetto vademecum;
 - b) i dati e le informazioni finalizzati all'analisi dell'impatto economico, industriale e occupazionale di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, secondo le



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

specifiche previste dal vademecum disponibile all'indirizzo cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol.

Articolo 12

Revoca e decadenza

1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora la Commissione degli esperti ritenga che la sceneggiatura finale non presenti un adeguato livello di professionalità ovvero che sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo.
2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta di contributo.
3. Il contributo decade qualora:
 - a) vengano meno i requisiti previsti all'articolo 7;
 - b) il beneficiario non rispetti i termini previsti all'articolo 10;
 - c) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all'articolo 11;
 - d) la sceneggiatura e gli ulteriori materiali artistici sono realizzati mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale;
 - e) vengano apportate variazioni non autorizzate dalla DGCA e/o dalla Commissione degli esperti;
 - f) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando.
4. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

SEZIONE II

Sviluppo

Articolo 13

Riparto delle risorse

1. Le risorse destinate ai progetti di sviluppo di opere cinematografiche, televisive e web, con contenuto narrativo di finzione ovvero documentaristico, sono ripartite fra le seguenti finalità:
 - a) sviluppo di opere cinematografiche, tv e web non seriali: euro 1.300.000,00 suddiviso in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 650.000,00 ognuna. In ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 11 progetti;
 - b) sviluppo di opere televisive e opere web seriali: euro 700.000,00 suddiviso in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 350.000,00 ognuna. In ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 6 progetti.
2. In caso di risorse non assegnate in attuazione del presente articolo, è possibile derogare al numero massimo di progetti ammessi al contributo.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

Articolo 14

Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Le richieste di contributo possono essere presentate da:
 - a) imprese indipendenti cinematografiche e audiovisive italiane, anche in forma associata;
 - b) imprese indipendenti cinematografiche e audiovisive italiane nell'ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale;
 - c) reti di imprese cinematografiche e audiovisive.
2. Il soggetto richiedente, a pena di inammissibilità, deve:
 - a) avere sede legale nello Spazio economico europeo;
 - b) essere soggetto a tassazione in Italia per effetto della propria residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
 - c) non essere qualificabile come impresa non europea;
 - d) essere qualificabile come produttore indipendente;
 - e) essere iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile;
 - f) aver prodotto almeno un'opera audiovisiva conforme ai requisiti per l'ammissione ai benefici di legge e diffuso al pubblico negli ultimi cinque anni, fatta eccezione per le società di nuova costituzione come definite nell'articolo 1, comma 6, lett. d), del presente bando;
 - g) operare con il codice Ateco 59.1;
 - h) aver depositato l'ultimo bilancio presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2435 del Codice Civile se non rientra nelle ipotesi di esenzione previste dalla legge;
 - i) avere acquisito, in virtù di contratti ovvero opzioni di acquisto, i diritti di elaborazione a carattere creativo sul soggetto, la sceneggiatura, ovvero altro materiale artistico di cui all'articolo 15 del presente bando, previsti nella legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e finalizzati alla realizzazione dell'opera cinematografica ovvero audiovisiva. In caso di riconoscimento del contributo, l'opzione deve essere esercitata entro la presentazione della richiesta di acconto;
 - j) attestare, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 del presente bando.
3. Nel caso di progetti di sviluppo presentati da imprese in forma associata, di cui al precedente comma 1, lettera a), e da reti di imprese, di cui al precedente comma 1, lettera c), a pena di inammissibilità:
 - a) ciascuna impresa associata ovvero ciascuna impresa partecipante alla rete deve possedere i requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e), f), g), h), e j);
 - b) l'impresa o le imprese che detengono la maggioranza dei diritti di elaborazione a carattere creativo di cui al comma 2, lettera i), devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 2, lettera c) e lettera d);
 - c) nel caso delle opere tv e web, almeno uno dei produttori indipendenti e non qualificabili come non europei deve altresì essere produttore audiovisivo originario.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

4. Nel caso di progetti di sviluppo presentati in associazione con imprese estere, di cui al comma 1, lettera b):
 - a) quanto stabilito al precedente comma 3 si applica con riferimento alle imprese cinematografiche e audiovisive italiane;
 - b) le imprese italiane devono avere la maggioranza dei diritti di elaborazione a carattere creativo sui materiali artistici di cui al comma 2, lettera i), e almeno una di esse deve configurarsi come produttore audiovisivo originario.
5. Sono ammesse richieste per progetti:
 - a) il cui costo di sviluppo è pari o superiore a euro 20.000,00;
 - b) relativi a opere da realizzare con durata minima superiore a 52 minuti.
6. Non sono ammesse richieste per progetti di sviluppo di opere:
 - a) per cui sia stata richiesta la nazionalità italiana entro i centoventi giorni dalla scadenza della sessione di presentazione delle domande di cui all'articolo 2, comma 3;
 - b) che risultano assegnatari del contributo nella prima sessione del presente bando;
 - c) indicate all'articolo 14 della legge n. 220 del 2016 e nei decreti ministeriali 14 luglio 2017 e successive modificazioni e 22 gennaio 2025, con cui sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge;
 - d) i cui materiali artistici siano scritti in una lingua diversa dall'italiano;
 - e) per le quali è stato ottenuto un contributo allo sviluppo ovvero alla pre-produzione ai sensi dell'articolo 26 della legge 220 del 2016;
 - f) presentati, anche in forma associata, da società che hanno già beneficiato di tre contributi allo sviluppo ovvero alla pre-produzione di opere ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 220 del 2016 e per nessuna delle quali sia stata richiesta la nazionalità definitiva;
 - g) i cui autori o uno di essi, come individuati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, hanno subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea o condanna penale per qualsiasi fatto commesso in danno della Pubblica Amministrazione;
 - h) i cui materiali artistici sono realizzati mediante l'uso di sistemi di intelligenza artificiale.
7. Ciascuna impresa può presentare, singolarmente ovvero assieme ad altre imprese, non più di un progetto di sviluppo per ciascuna sessione di valutazione, pena l'inammissibilità dell'ultimo progetto di opera presentato.

Articolo 15

Modalità di presentazione della richiesta

1. La richiesta è redatta, a pena di inammissibilità, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, entro i termini perentori di cui all'articolo 2, comma 3, e deve contenere, a pena di inammissibilità:



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

- a) per le opere non seriali:
- i. soggetto;
 - ii. *stesura provvisoria della sceneggiatura*, redatta, a pena di inammissibilità, secondo le linee guida di cui all'Allegato 2; nel caso di opera di documentario, *stesura provvisoria del trattamento*;
 - iii. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, *storyboard* o altro materiale grafico equivalente;
 - iv. profilo provvisorio dei personaggi;
- b) per le opere seriali:
- i. soggetto breve di serie;
 - ii. profilo provvisorio dei personaggi;
 - iii. *progetto di serializzazione*, con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento;
 - iv. *sceneggiatura provvisoria della puntata pilota*, redatta, a pena di inammissibilità, secondo le linee guida di cui all'Allegato 2; nel caso di opera di documentario, *stesura provvisoria del trattamento della puntata pilota*;
 - v. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, *storyboard* o altro materiale grafico di uno o più episodi;
- c) per tutte le tipologie di opere:
- i. *titolarità dei diritti sui materiali artistici* - autodichiarazione relativa alla titolarità dei diritti di elaborazione a carattere creativo dei materiali artistici, di cui al comma 1. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione degli estremi dell'atto sottoscritto con gli autori; tali contratti, a pena di inammissibilità, devono prevedere clausole che consentono agli autori di non assentire allo sfruttamento della propria opera, o parte di essa, da parte di sistemi di intelligenza artificiale;
 - ii. *titolarità dei diritti sull'opera originaria - in caso di elaborazione a carattere creativo di altra opera protetta dal diritto d'autore*, contratto ovvero opzione di acquisto dei relativi diritti. In caso di riconoscimento del contributo, l'opzione deve essere esercitata entro la presentazione della richiesta di acconto;
 - iii. budget complessivo del progetto di sviluppo, composto dal preventivo dei costi di sviluppo e dal piano finanziario preventivo di sviluppo, da compilare all'interno della domanda online;
 - iv. *relazione sulle strategie di sviluppo* - relazione che metta in luce le strategie di sviluppo e le potenzialità produttive dell'opera finale;
 - v. *Allegato 1* - l'attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 del presente bando, il cui modello compilabile è scaricabile dalla piattaforma DGCOL; tale Allegato 1 deve essere firmato digitalmente mediante firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014. La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, conformi alle Regole tecniche vigenti previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

avanzate, qualificate e digitali. In caso di progetto presentato in forma associata, l'Allegato 1 deve essere rilasciato da tutti i soggetti associati;

- vi. *contratto assicurativo* a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi 1 commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213; in caso di progetto presentato in forma associata, la copertura assicurativa deve essere in possesso di tutti i soggetti associati;
 - vii. in caso di progetti presentati in forma associata, *delega al capofila* a presentare la richiesta di contributo e a ricevere il contributo, sottoscritta da tutti i soggetti associati;
 - viii. nel caso di progetti di sviluppo già valutati dalla Commissione degli esperti di cui all'art. 26 della legge 220/2016 o di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche, *relazione sulle modifiche apportate al progetto*;
 - ix. autodichiarazione degli autori sull'assenza di reati previsti dal bando.
2. La domanda deve altresì contenere:
- a) profilo breve e curricula delle imprese richiedenti;
 - b) profilo breve e curricula degli autori (autore del soggetto, autore del trattamento ovvero della sceneggiatura);
 - c) in caso di co-sviluppo con impresa estera, memo deal dei partner internazionali; il memo deal, a pena di inammissibilità, deve indicare la quota dei diritti in capo a ciascuna società esclusivamente per lo sviluppo; tale quota deve corrispondere, a pena di inammissibilità, a quanto indicato nella richiesta di contributo.
 - d) documentazione comprovante la produzione e la diffusione di un'opera audiovisiva negli ultimi cinque anni dalla pubblicazione del presente bando, fatto salvo quanto previsto per le imprese di nuova costituzione.
3. I soggetti richiedenti possono presentare:
- a) nel caso di opere non seriali: contratto sottoscritto con lo sceneggiatore;
 - b) nel caso delle opere seriali:
 - i. soggetto di ulteriori episodi della serie;
 - ii. scaletta degli altri episodi della serie;
 - iii. sceneggiatura provvisoria di altri episodi della serie, nel caso di opera di documentario, *stesura provvisoria del trattamento di altri episodi della serie*, redatti secondo le linee guida di cui all'Allegato 2, e relativi contratti sottoscritti con gli sceneggiatori;
 - c) se già individuati, curricula di ulteriori autori e professionisti coinvolti nel progetto (regista, autore del montaggio, autore della musica, etc.);
 - d) accordi con il regista/gli autori/altri professionisti - contratto già stipulato ovvero lettera di intenti sottoscritta con il regista ovvero con gli autori e professionisti di cui alla lettera c), corredata da documento di identità in corso di validità;
 - e) altri materiali artistici ritenuti utili alla valutazione (storyboard, moodboard, etc.).
4. Dopo la presentazione della richiesta di contributo, non è possibile modificare la sottolinea di intervento selezionata.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

5. Ai fini della valutazione, le eventuali variazioni apportate al progetto dopo la presentazione della richiesta di contributo ed entro la data del decreto di approvazione della graduatoria non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di esperti.

Articolo 16

Valutazione delle richieste

1. La valutazione delle richieste di contributo è effettuata dalla Commissione degli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati nella tabella 2 allegata:
 - a) qualità, innovatività e originalità del soggetto e della sceneggiatura;
 - b) valore culturale del soggetto e della sceneggiatura;
 - c) sostenibilità del progetto di sviluppo e potenzialità di produzione dell'opera;
 - d) coerenza e congruità del progetto rispetto alle potenzialità distributive e di fruizione dell'opera.
2. La Commissione degli esperti provvede ad attribuire i punteggi e le sintetiche motivazioni e stila la relativa graduatoria.
3. I punteggi minimi necessari per accedere al contributo sono riportati nella tabella 2. Qualora non si raggiungano i punteggi minimi previsti nei singoli criteri di cui alla tabella 2, non verrà espressa una valutazione del progetto in relazione ai successivi criteri e la sintetica motivazione, di cui al precedente comma 2, sarà resa dalla Commissione degli esperti sui criteri valutati.

Articolo 17

Misura del contributo e costi ammissibili

1. L'entità del contributo è determinata dalla Commissione degli esperti, sulla base del punteggio assegnato al progetto e tenuto conto del relativo piano finanziario.
2. Il contributo massimo assegnabile dalla Commissione degli esperti è l'importo minore fra:
 - a) il contributo richiesto ai sensi del presente bando;
 - b) il 50 per cento dei costi ammissibili;
 - c) euro 100.000,00.
3. Il contributo assegnabile dalla Commissione degli esperti, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 7, del presente bando, è altresì non inferiore al 70 per cento del contributo massimo di cui al comma precedente, fatto salvo il contributo assegnato al progetto risultante ultimo assegnatario del contributo ai sensi della graduatoria approvata dalla Commissione degli esperti.
4. Nel caso di progetti di sviluppo presentati in associazione con un produttore estero, il costo ammissibile è riferito esclusivamente ai costi relativi alla quota di partecipazione delle imprese italiane.
5. Sono ammissibili i costi di cui alla tabella 3 allegata al presente bando e che siano:
 - a) strettamente correlati alle attività previste nel progetto;
 - b) documentati sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

- c) con riferimento alle spese di cui alla lettera d) della tabella 3 i costi sono ammissibili nella misura massima del 10 % del costo ammissibile di sviluppo.
6. Sono altresì ammissibili i costi relativi alla certificazione contabile di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), punto i), del presente bando, nella misura massima contenuta nel decreto direttoriale ivi previsto.
 7. Non sono ammissibili i costi relativi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale riferibili alla scrittura del soggetto, della sceneggiatura e degli eventuali ulteriori materiali artistici equivalenti.
 8. Con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale provvede all'approvazione delle graduatorie e all'assegnazione dei contributi.

Articolo 18

Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo

1. Il contributo è erogato con le modalità di seguito indicate:
 - a) il beneficiario, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 17, comma 8, secondo le modalità e le specifiche comunicate dalla DGCA, può richiedere tramite la piattaforma DGCOL un acconto pari al 50 per cento del contributo riconosciuto.

Alla richiesta devono essere allegati, a pena di inammissibilità:

 - i. contratti con gli autori del soggetto, trattamento, nel caso di opere di documentario, e sceneggiatura – nonché autodichiarazione, a firma congiunta, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario dei contratti di acquisizione dei predetti diritti; nell'autodichiarazione è indicato, altresì, il corrispettivo totale previsto per gli autori del soggetto, del trattamento, nel caso di opere di documentario, e della sceneggiatura. A pena di inammissibilità, le cessioni dei diritti nei suddetti contratti non possono essere a titolo gratuito e devono prevedere un equo compenso e devono essere in linea con quanto indicato nel piano costi dell'ultima anagrafica dell'opera, secondo le specifiche previste dal vademecum disponibile all'indirizzo cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol;
 - ii. in caso di domanda presentata in forma congiunta fra più imprese italiane, contratto di associazione registrato all'Agenzia dell'Entrate;
 - iii. in caso di co-sviluppo con impresa estera, memo deal o contratto di co-sviluppo, se aggiornato rispetto a quanto già consegnato in sede di presentazione della richiesta di contributo. Il memo deal, a pena di inammissibilità della richiesta di acconto, deve indicare la quota dei diritti in capo a ciascuna società. Tale quota deve corrispondere a quanto indicato nell'ultima anagrafica dell'opera;
 - iv. *Allegato 1* - l'attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 del presente bando, il cui modello compilabile è scaricabile dalla piattaforma DGCOL; tale Allegato 1 deve essere firmato digitalmente



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

mediante firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014. La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, conformi alle Regole tecniche vigenti previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali. In caso di progetto presentato in forma associata, l'Allegato 1 deve essere rilasciato da tutti i soggetti beneficiari;

b) la DGCA eroga l'acconto entro trenta giorni. A pena di decadenza dell'intero contributo assegnato, entro trenta giorni dall'erogazione dell'acconto, il beneficiario presenta attraverso la piattaforma DGCOL quietanza di pagamento del compenso agli autori del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto alla lettera a), punto i.;

c) a pena di decadenza del contributo assegnato, entro 18 mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, l'impresa presenta alla DGCA, tramite la piattaforma DGCOL, la richiesta definitiva di liquidazione del contributo, contenente:

- i. il consuntivo dei costi di sviluppo inserito nella modulistica online in fase di registrazione dell'opera e la certificazione contabile con *attestazione di effettività e stretta inerenza all'opera delle spese sostenute*. La certificazione rilasciata è conforme a quanto previsto nel decreto direttoriale del 14 ottobre 2024, citato in premessa;
- ii. il piano finanziario definitivo di sviluppo, inserito nella domanda online e contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di sviluppo, con specifica indicazione degli altri benefici pubblici ottenuti;
- iii. Allegato 1 – l'attestazione, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 del presente bando, inclusa l'autodichiarazione attestante che il progetto di sviluppo si riferisce a un'opera che, qualora realizzata, avrà le caratteristiche e i requisiti necessari ad ottenere il riconoscimento della nazionalità italiana; tale Allegato 1 deve essere firmato digitalmente da tutti i soggetti richiedenti, mediante firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014. La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, conformi alle Regole tecniche vigenti previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali. In caso di progetto presentato in forma associata, l'Allegato 1 deve essere rilasciato da tutti i soggetti beneficiari;

d) la richiesta definitiva deve altresì contenere, a pena di decadenza del contributo:

- i. la sceneggiatura definitiva o, nel caso di opera di documentario, il trattamento definitivo, redatti, a pena di revoca del contributo, secondo le linee guida di cui all'Allegato 2, con formati e parametri qualitativi professionalmente riconoscibili sia nell'articolazione dei dialoghi sia nella descrizione di personaggi e azioni. In caso di opere seriali, la sceneggiatura definitiva di una puntata;
- ii. la comprova del deposito presso il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive (PRCA) della documentazione attestante la titolarità dei diritti sui materiali artistici – il contratto di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura – sottoscritto con gli autori. Nel caso



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

l'opera audiovisiva sia adattamento di altra opera protetta dal diritto d'autore, è obbligatorio depositare anche il contratto di acquisto dei relativi diritti. Inoltre, l'autodichiarazione, a firma congiunta, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario del medesimo contratto, nonché la quietanza di pagamento del compenso dovuto agli autori del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto nel contratto stipulato, laddove non già trasmessi in sede di acconto. I pagamenti per gli autori del soggetto, della sceneggiatura e, nel caso del documentario, per il trattamento, devono essere stati già integralmente corrisposti al momento della presentazione della richiesta definitiva. In caso di domanda presentata in forma congiunta fra più imprese italiane, contratto di associazione in coerenza con le quote indicate al momento della presentazione della richiesta consuntiva registrato all'Agenzia dell'entrate;

- iii. in caso di co-sviluppo, contratto di co-sviluppo in coerenza con le quote indicate al momento della presentazione della richiesta consuntiva registrato all'Agenzia dell'entrate;
- iv. il piano di sviluppo del progetto che comprenda l'individuazione del cast tecnico e artistico, il piano di lavorazione, il piano dei costi e il piano finanziario dell'opera;
- v. la documentazione comprovante la copertura del piano finanziario definitivo; in caso di co-sviluppo, tale documentazione si riferisce alla sola quota italiana;
- vi. nel caso di richiesta presentata in forma congiunta, delega al capofila;
- vii. il dossier di presentazione del progetto, (cosiddetto "pitch").

e) effettuate le verifiche, la DGCA, entro centoventi giorni, eroga il saldo del contributo.

2. Il termine di cui alla lettera c) può essere prorogato in via ordinaria per un periodo massimo di sei mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA e, in via straordinaria, per una sola volta, per cause sopravvenute e imprevedibili di forza maggiore, previo parere della Commissione degli esperti; detta richiesta, motivata e documentata, dovrà pervenire, secondo le modalità indicate nell'apposito vademecum disponibile all'indirizzo cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/, entro la data di scadenza del termine di presentazione della richiesta definitiva ovvero di scadenza della proroga ordinaria.
3. I contratti stipulati fra il soggetto richiedente e gli autori dell'opera devono prevedere, a pena di inammissibilità, clausole che consentano agli autori di non assentire allo sfruttamento della propria opera da parte di sistemi di intelligenza artificiale.

Articolo 19

Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari del contributo, a pena di decadenza, devono:
 - a) comunicare tempestivamente ogni variazione del progetto approvato intervenuta successivamente al decreto di approvazione della graduatoria tutte le variazioni che comportino modifiche alla compagine autoriale (autore del soggetto e della



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

- sceneggiatura/trattamento), alla compagine produttiva (ivi inclusa la ripartizione delle quote di titolarità) e modifiche sostanziali ai materiali artistici sono sottoposte alla Commissione degli esperti ai fini dell'eventuale approvazione secondo le modalità definite nell'apposito vademecum disponibile all'indirizzo cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/. Ogni ulteriore variazione non richiamata nel precedente periodo, è sottoposta all'approvazione della DGCA, secondo le modalità definite nel suddetto vademecum;
- b) secondo le specifiche previste dal vademecum disponibile all'indirizzo cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/;
 - c) comunicare i dati e le informazioni, anche di tipo economico-finanziario, relativi al progetto e finalizzati all'analisi dell'impatto economico, industriale e occupazionale di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, secondo le specifiche previste dal vademecum disponibile all'indirizzo cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/;
 - d) fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 6, lettera h), dichiarare alla DGCA l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;
 - e) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa;
 - f) spendere sul territorio italiano un importo non inferiore al 160 per cento del contributo concesso. Ai fini della territorializzazione si considerano le spese sostenute nei confronti di:
 - i. persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia;
 - ii. persone fisiche fiscalmente residenti in un Paese dello Spazio Economico Europeo ma soggette a tassazione in Italia in relazione allo specifico reddito generato della predetta spesa.

Articolo 20

Revoca e decadenza

1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora la Commissione degli esperti ritenga che il progetto di sviluppo realizzato non presenti un adeguato livello di professionalità ovvero che esso sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica e produttiva.
2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi, ovvero in sede di presentazione della richiesta definitiva, e nelle ipotesi previste dall'articolo 5.
3. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo.
4. Il contributo decade qualora:
 - a) vengano meno i requisiti previsti all'articolo 14;
 - b) il beneficiario non rispetti i termini e le condizioni previsti all'articolo 18;
 - c) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all'articolo 19;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

- d) la sceneggiatura e gli ulteriori materiali artistici sono realizzati mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale;
 - e) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
 - f) vengano apportate variazioni non autorizzate dalla DGCA e/o dalla Commissione degli esperti;
 - g) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l'indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi.
5. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

SEZIONE III Produzione

Articolo 21

Riparto delle risorse ed opere ammissibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi per la produzione di opere di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), sono così ripartite fra le seguenti tipologie di opere ammissibili:
- a) opere cinematografiche di lungometraggio di giovani autori: euro 7.800.000,00 suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 3.900.000,00 ognuna. In ciascuna sessione sono ammesse a contributo un numero massimo di 13 opere;
 - b) opere cinematografiche di lungometraggio prime e seconde: euro 7.500.000,00 suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 3.750.000,00 ognuna. In ciascuna sessione sono ammesse a contributo un numero massimo di 12 opere;
 - c) documentari cinematografici, televisivi o web di particolare qualità artistica e su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale italiana: euro 4.000.000,00 suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 2.000.000,00 ognuna. In ciascuna sessione sono ammesse a contributo un numero massimo di 26; all'interno di questa tipologia non sono ammissibili opere di cortometraggio;
 - d) cortometraggi cinematografici, televisivi o web: euro 900.000,00 suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a euro 450.000,00 ognuna. In ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 15 cortometraggi;
 - e) opere di animazione cinematografiche, televisive o web di particolare qualità artistica e su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale italiana: euro 5.000.000,00, suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari a 2.500.000,00 ognuna; all'interno di questa tipologia non sono ammissibili opere di cortometraggio;
 - f) film di particolare qualità artistica e su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale italiana: euro 7.500.000,00, suddivisi in due sessioni di valutazione di importo pari 3.750.000,00 ciascuna; all'interno di questa tipologia non sono ammissibili le opere di animazione nonché i documentari con un costo complessivo inferiore a 1.000.000,00 di euro.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

2. In caso di risorse non assegnate in attuazione del presente articolo è possibile derogare al numero massimo di progetti ammessi al contributo.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 5, del presente bando, il medesimo progetto, a pena di inammissibilità, per ciascuna sessione, può concorrere per una sola delle linee di intervento della produzione previste dal presente bando per i contributi selettivi emanato ai sensi degli articoli 26 della legge n. 220/2016.

Articolo 22

Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Le richieste di contributo possono essere presentate, a pena di inammissibilità, da:
 - a) imprese indipendenti cinematografiche e audiovisive italiane, anche in forma associata;
 - b) imprese indipendenti cinematografiche e audiovisive italiane nell'ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale;
 - c) reti di imprese cinematografiche e audiovisive.
2. Il soggetto richiedente, a pena di inammissibilità, deve:
 - a) avere sede legale nello Spazio economico europeo;
 - b) essere soggetto a tassazione in Italia per effetto della propria residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
 - c) non essere qualificabile come impresa non europea;
 - d) essere qualificabile come produttore indipendente;
 - e) essere iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile;
 - f) operare con il codice Ateco 59.1;
 - g) aver depositato l'ultimo bilancio presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2435 del Codice Civile se non rientra nelle ipotesi di esenzione previste dalla legge;
 - h) aver prodotto almeno un'opera audiovisiva conforme ai requisiti per l'ammissione ai benefici di legge e diffuso al pubblico negli ultimi cinque anni, fatta eccezione per le società di nuova costituzione come definite nell'articolo 1, comma 6, lett. d), del presente bando;
 - i) avere acquisito, in virtù di contratti ovvero opzioni di acquisto, i diritti di elaborazione a carattere creativo sulla sceneggiatura, il soggetto, il trattamento ovvero altro materiale artistico di cui all'articolo 23 del presente bando, previsti nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e finalizzati alla realizzazione dell'opera cinematografica ovvero audiovisiva. In caso di riconoscimento del contributo, l'opzione dei citati contratti deve essere esercitata entro il termine previsto per la richiesta di acconto, pena l'inammissibilità di detta richiesta;
 - j) attestare, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, che l'inizio delle riprese è previsto non oltre 18 mesi dalla data di scadenza della sessione di partecipazione;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

- k) attestare, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 del presente bando. In caso di progetto presentato in forma associata, l'Allegato 1 deve essere rilasciato da tutti i soggetti associati.
3. Nel caso di richieste presentate da imprese in forma associata, di cui al comma 1, lettera a), e da reti di imprese, di cui al comma 1, lettera c), a pena di inammissibilità:
- a) ciascuna impresa associata ovvero ciascuna impresa partecipante alla rete deve possedere i requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), e), f), g), h) e k);
 - b) l'impresa o le imprese che detengono la maggioranza dei diritti di elaborazione a carattere creativo di cui al comma 2, lettera i) devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 2, lettera c) e lettera d);
 - c) nel caso delle opere tv e web, almeno uno dei produttori indipendenti e non qualificabili come non europei deve altresì essere produttore audiovisivo originario.
4. Nel caso di richieste di contributo per opere da realizzare nell'ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale, di cui al comma 1, lettera b):
- a) quanto stabilito al comma 3 si applica con riferimento alle imprese cinematografiche e audiovisive italiane;
 - b) le imprese di produzione italiane detengono una quota dei diritti sull'opera non inferiore al 20 per cento, ridotta al 10 per cento in caso siano coinvolte imprese di più di due Paesi e almeno una di esse deve configurarsi come produttore audiovisivo originario;
 - c) solo in caso di partecipazione maggioritaria delle imprese italiane, dette imprese devono avere la titolarità dei diritti di elaborazione a carattere creativo sui materiali artistici di cui al comma 2, lettera i), in percentuale almeno pari alle proprie quote di partecipazione;
 - d) con riferimento alle opere di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), sono ammesse le sole opere i cui diritti di elaborazione a carattere creativo sono in capo per la maggior parte a imprese italiane.
5. Entro la data di richiesta del contributo, l'opera, a pena di inammissibilità, deve avere ottenuto la nazionalità italiana in via provvisoria ovvero il soggetto richiedente deve aver provveduto a inoltrare la relativa istanza di riconoscimento; l'assetto produttivo o co-produttivo della richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere conforme all'assetto e alle quote indicate nella richiesta di nazionalità in via provvisoria o presenti nella nazionalità precedentemente approvata. L'opera inoltre deve rispettare, a pena di inammissibilità, i seguenti parametri finanziari:
- a) per la produzione di opere cinematografiche prime e seconde o di giovani autori, il costo complessivo deve essere inferiore a euro 4.000.000,00 e l'incidenza dei costi sopra la linea, riferiti cioè ai compensi per il regista, per gli autori del soggetto e della sceneggiatura e per gli attori principali, non deve essere superiore al 25 per cento del costo di produzione, dichiarato a preventivo e verificato a consuntivo;
 - b) per la produzione di documentari di particolare qualità artistica e su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale nazionale italiana e cortometraggi, il costo complessivo deve essere inferiore rispettivamente a euro 1.000.000,00 ed euro 200.000,00 dichiarato a preventivo e verificato a consuntivo;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

- c) per la produzione di film e di documentari di particolare qualità artistica e su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale nazionale italiana, l'incidenza dei costi sopra la linea, riferiti cioè ai compensi per il regista, per gli autori del soggetto e della sceneggiatura e per gli attori principali, non deve essere superiore al 30 per cento del costo di produzione, dichiarato a preventivo e verificato a consuntivo.
6. In caso di opere di coproduzione internazionale ovvero di compartecipazione internazionale ovvero di produzione internazionale:
- a) i limiti relativi al costo complessivo di cui al comma 5, si riferiscono ai costi relativi alla quota di partecipazione delle imprese italiane;
 - b) non si applicano i limiti previsti per i costi sopra la linea.
7. Le opere devono essere realizzate prevedendo, a pena di inammissibilità ovvero di revoca, adeguati strumenti tesi a favorirne la fruizione da parte delle persone con disabilità sensoriale, con particolare riferimento all'audiodescrizione e alla sottotitolazione.
8. Non sono ammesse richieste di contributo per opere:
- a) che hanno beneficiato di contributi alla produzione ovvero alla distribuzione ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2004 o dell'articolo 26 della legge 220/2016;
 - b) che hanno beneficiato di contributi per opere cinematografiche di particolare qualità artistica, di cui al bando selettivi dell'8 agosto 2024, rep. 2897;
 - c) che risultano assegnatarie del contributo nella prima sessione del presente bando;
 - d) che hanno beneficiato di contributi alla produzione di opere cinematografiche in regime di coproduzione o compartecipazione internazionale, in cui la partecipazione italiana è di carattere minoritario, di cui ai bandi del 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025;
 - e) indicate all'articolo 14 della legge e nei decreti ministeriali 14 luglio 2017 e successive modificazioni e 22 gennaio 2025, con cui sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge;
 - f) i cui materiali artistici siano scritti in una lingua diversa dall'italiano;
 - g) i cui diritti disciplinati dall'articolo 45 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche sono in capo per la maggior parte a soggetti qualificabili come non europei e/o non indipendenti;
 - h) che abbiano, alla data di pubblicazione del bando:
 - i. richiesto la verifica della classificazione delle opere cinematografiche di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, ovvero inviato una copia dell'opera ai fini del riconoscimento dei crediti d'imposta di cui all'articolo 15 della legge n. 220 del 2016;
 - ii. avuto una diffusione su qualunque servizio di media audiovisivo, così come definito dall'art. 1, comma 4, lettere g) e h) o fornitore di piattaforme di condivisione di video;
 - iii. richiesto ovvero ottenuto la nazionalità italiana definitiva;
 - i) i cui autori o uno di essi, come individuati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, hanno subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

- di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea o condanna penale per qualsiasi fatto commesso in danno della Pubblica Amministrazione;
- j) la cui sceneggiatura e i cui materiali artistici sono stati realizzati mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;
- k) che hanno beneficiato di contributi allo sviluppo e/o alla pre-produzione ai sensi dell'articolo 26 della legge 220/2016 e che, alla data di presentazione della domanda, non hanno ancora presentato la richiesta definitiva del contributo o la cui richiesta definitiva non presenti la documentazione prevista a pena di decadenza.
9. Dopo la presentazione della richiesta di contributo, non è possibile modificare la sottolinea di intervento selezionata.
10. Ai fini della valutazione, le eventuali variazioni apportate al progetto dopo la presentazione della richiesta di contributo ed entro la data del decreto di approvazione della graduatoria non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di esperti.

Articolo 23

Modalità di presentazione della richiesta

1. La richiesta è redatta, a pena di inammissibilità, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, entro i termini perentori di cui all'articolo 2, comma 3, e deve contenere, a pena di inammissibilità:
- a) per le opere non seriali:
- i. soggetto;
 - ii. *sceneggiatura*, redatta, a pena di inammissibilità, secondo le linee guida di cui all'Allegato 2; in caso di progetti di documentario, *trattamento*;
 - iii. profilo dei personaggi;
 - iv. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, *storyboard*;
- b) per le opere seriali:
- i. *soggetto di serie e sceneggiatura di almeno la puntata pilota*, redatta, a pena di inammissibilità, secondo le linee guida di cui all'Allegato 2; in caso di documentari,
 - ii. *soggetto di serie e trattamento di almeno la puntata pilota*;
 - iii. *progetto di serializzazione*, con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento;
 - iv. profilo dei personaggi;
 - v. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, *storyboard di almeno il primo episodio*;
- c) titolarità dei diritti sui materiali artistici – autodichiarazione relativa alla titolarità dei diritti di elaborazione a carattere creativo dei materiali artistici. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione degli estremi dell'atto sottoscritto con gli autori; tali contratti devono prevedere



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

- clausole che consentono agli autori di non assentire allo sfruttamento della propria opera, o parte di essa, da parte di sistemi di intelligenza artificiale;
- d) titolarità dei diritti sull'opera originaria – in caso di adattamento da altra opera protetta dal diritto d'autore, contratto ovvero opzione di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo dell'opera originaria. In caso di riconoscimento del contributo, l'opzione deve essere esercitata entro il termine previsto per la richiesta di acconto;
 - e) budget complessivo del progetto di produzione, composto dal preventivo dei costi e dal piano finanziario preventivo, da inserire nella domanda online in fase di registrazione dell'opera;
 - f) piano di lavorazione ovvero indicazione del numero delle settimane di lavorazione e dei luoghi delle riprese;
 - g) lettera di intenti sottoscritta dal regista, corredata da documento d'identità in corso di validità;
 - h) relazione artistica sottoscritta dal regista e relazione analitica dell'impresa di produzione sull'impianto produttivo del progetto;
 - i) Allegato 1 – l'attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 del presente bando, il cui modello compilabile è scaricabile dalla piattaforma DGCOL; tale Allegato 1 deve essere firmato digitalmente mediante firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014. La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, conformi alle Regole tecniche vigenti previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali. In caso di progetto presentato in forma associata, l'Allegato 1 deve essere rilasciato da tutti i soggetti associati;
 - j) contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi 1 commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. In caso di progetto presentato in forma associata, la copertura assicurativa deve essere in possesso di tutti i soggetti associati;
 - k) autodichiarazione degli autori sull'assenza di reati previsti dall'art. 22, comma 8, lett. i), del presente bando;
 - l) in caso di progetti presentati in forma associata, delega al capofila a presentare la richiesta di contributo e a ricevere il contributo, sottoscritta da tutti i soggetti associati;
 - m) nel caso di progetti di produzione già valutati dalla Commissione degli esperti di cui all'art. 26 della legge 220/2016 o di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche, relazione sulle modifiche apportate al progetto;
 - n) ai fini della dichiarazione di opera difficile, relazione illustrativa sulla incapacità dell'opera di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato, ai fini di valutare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della Commissione degli esperti;
 - o) documentazione comprovante la produzione e la diffusione di un'opera audiovisiva negli ultimi cinque anni dalla pubblicazione del presente bando, fatto salvo quanto previsto per le imprese di nuova costituzione.
2. La richiesta deve altresì contenere:
- a) profilo breve e curricula delle imprese richiedenti;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

- b) profilo breve del regista ovvero dei registi e curricula degli autori della regia, del soggetto e della sceneggiatura;
 - c) dichiarazioni d'interesse di tutti gli attori, corredata da documenti di identità.
3. I soggetti richiedenti possono presentare:
- a) altri materiali artistici quali storyboard, moodboard;
 - b) dati di produzione, fra i quali troupe, location e industrie tecniche, da inserire nella domanda online in fase di registrazione dell'opera;
 - c) ai fini dell'attribuzione del punteggio con riferimento al criterio H) di cui alle tabelle 4 e 5, dichiarazione di impegno ad ottenere una certificazione per la sostenibilità ambientale dell'opera, rilasciata in conformità a protocolli riconosciuti da enti pubblici competenti in materia ambientale oppure dall'Ente Unico di Accreditamento. Tale certificazione è rilasciata a seguito di una verifica in loco e di una valutazione documentale, effettuate da un organismo indipendente e autonomo rispetto all'ente che ha emesso il protocollo;
 - d) con riferimento alla relazione artistica del regista e relazione analitica dell'impresa di produzione, di cui al comma 1, lettera h), link ad un video, della durata massima di 6 minuti, nel quale il regista e il produttore dell'opera descrivono rispettivamente gli elementi artistici e gli elementi produttivi e finanziari al pubblico;
 - e) curricula degli altri autori e professionisti individuati ossia, a titolo esemplificativo, del direttore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista.

Articolo 24

Valutazione delle richieste e determinazione dell'entità del contributo

1. La valutazione delle richieste di contributo è effettuata dalla Commissione degli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati nella tabella 4 e nella tabella 5 allegate:
- a) qualità, innovatività e originalità del soggetto e della sceneggiatura;
 - b) qualità della regia, del linguaggio cinematografico e audiovisivo proposto e del cast artistico e tecnico;
 - c) valore culturale dell'opera;
 - d) coerenza, congruità e sostenibilità del progetto in termini economico-finanziari;
 - e) potenzialità di diffusione e fruizione dell'opera;
 - f) pari opportunità di genere e generazionale;
 - g) realizzazione dell'opera in coproduzione internazionale o compartecipazione internazionale o produzione internazionale;
 - h) impegno ad ottenere una certificazione per la sostenibilità ambientale dell'opera, rilasciata, in conformità a protocolli riconosciuti da enti pubblici competenti in materia ambientale oppure dall'Ente Unico di Accreditamento, a seguito di una verifica in loco e di una valutazione documentale, effettuate da un organismo indipendente e autonomo rispetto all'ente che ha emesso il protocollo.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

2. Prima della valutazione dei progetti, la DGCA comunica alla Commissione degli esperti gli eventuali progetti già destinatari di contributi selettivi per la scrittura e/o per lo sviluppo e/o pre-produzione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 220/2016.
3. Per le opere realizzate in regime di compartecipazione internazionale ovvero di produzione internazionale che abbiano ottenuto il punteggio minimo necessario per l'assegnazione del contributo, la Commissione degli esperti esprime, altresì, il parere sulla sussistenza dei particolari elementi di interesse artistico, culturale, industriale e commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.P.C.M. 11 luglio 2017 e ss.mm.ii.
4. La Commissione degli esperti provvede ad attribuire i punteggi e le sintetiche motivazioni e stila la relativa graduatoria.
5. I punteggi minimi necessari per accedere al contributo sono riportati nelle tabelle 4 e 5. Qualora non si raggiungano i punteggi minimi previsti nei singoli criteri di cui alle tabelle 4 e 5, non verrà espressa una valutazione del progetto in relazione ai successivi criteri e la sintetica motivazione, di cui al precedente comma, sarà resa dalla Commissione degli esperti sui criteri valutati.
6. Il contributo massimo assegnabile dalla Commissione degli esperti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 7, del presente bando, è l'importo minore fra:
 - a) il contributo richiesto ai sensi del presente bando, come riportato nel piano finanziario dell'opera;
 - b) il 40 per cento dei costi ammissibili;
 - c) nel caso di opere di animazione, euro 1.000.000,00 ridotto a euro 600.000,00 per le opere di giovani autori e le opere prime e seconde;
 - d) nel caso di film di particolare qualità artistica e su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale italiana, euro 1.200.000,00.
7. Il contributo assegnabile dalla Commissione degli esperti, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 7, del presente bando, è altresì non inferiore al 40 per cento del contributo massimo di cui al comma precedente, fatto salvo il contributo assegnato al progetto risultante ultimo assegnatario del contributo ai sensi della graduatoria approvata dalla Commissione degli esperti.
8. Con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale provvede all'approvazione delle graduatorie e all'assegnazione dei contributi.

Articolo 25 *Costi ammissibili*

1. Sono ammissibili i costi di cui alla tabella 6 allegata al presente bando e che siano:
 - a) strettamente correlati alle attività previste nel progetto;
 - b) documentati sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti;
 - c) riferiti esclusivamente ai costi relativi alla quota di partecipazione delle imprese italiane, nel caso di progetti presentati nell'ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

2. Sono altresì ammissibili i costi relativi alla certificazione contabile di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d), punto iii), del presente bando, nella misura massima contenuta nel decreto direttoriale ivi previsto.
3. Non sono ammissibili:
 - a) i costi relativi allo sviluppo e alla pre-produzione, nel caso in cui il progetto presentato abbia beneficiato del contributo di cui all'articolo 7 del DM contributi selettivi del 31 luglio 2017 nelle precedenti edizioni del presente bando ovvero di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche;
 - b) i costi relativi allo sviluppo, nel caso in cui il progetto presentato abbia beneficiato del contributo di cui all'articolo 8 del DM contributi selettivi dell'8 ottobre 2024;
 - c) i costi relativi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale riferibili alle prestazioni artistiche degli attori, fatto salvo l'utilizzo riconducibile agli effetti speciali relativi alla voce "Attori principali".

Articolo 26

Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo

1. Il contributo è erogato con le modalità di seguito indicate:
 - a) il beneficiario può richiedere, tramite la piattaforma DGCOL, un acconto del 50 per cento del contributo assegnato. Alla richiesta di acconto devono essere allegati a pena di inammissibilità:
 - i. i contratti con gli autori dei materiali artistici - soggetto, trattamento, in caso di opera di documentario, e sceneggiatura - e con il regista, nonché l'autodichiarazione, a firma congiunta con gli autori, attestante assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario dei contratti di acquisizione dei predetti diritti; nell'autodichiarazione è, altresì, indicato il corrispettivo totale previsto per gli autori del soggetto, del trattamento, in caso di opera di documentario, e della sceneggiatura; A pena di inammissibilità, le cessioni dei diritti nei suddetti contratti non possono essere a titolo gratuito e devono prevedere un compenso equo, anche in linea con quanto indicato nel piano costi dell'ultima anagrafica dell'opera, secondo le specifiche previste dal vademecum disponibile all'indirizzo cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol;
 - ii. nel caso di impegno ad ottenere la certificazione per la sostenibilità ambientale dell'opera, la società deve comunicare il protocollo da applicare e l'ente certificatore riconosciuto da un soggetto pubblico nazionale, secondo le specifiche previste dal vademecum disponibile all'indirizzo cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol;
 - iii. in caso di domanda presentata in forma associata, copia del contratto registrato all'Agenzia dell'Entrate;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

- iv. in caso di adattamento da altra opera protetta dal diritto d'autore, la documentazione attestante l'avvenuta acquisizione dei diritti di adattamento da altra opera protetta dal diritto d'autore.
- b) la DGCA eroga l'acconto entro novanta giorni e comunque successivamente all'approvazione della nazionalità provvisoria. A pena di decadenza dell'intero contributo assegnato, il beneficiario, presenta tramite la piattaforma DGCOL, entro trenta giorni dall'erogazione dell'acconto, *quietanza di pagamento del compenso agli autori* del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto alla lettera a), punto i, ed entro novanta giorni dall'erogazione dell'acconto, *la comprova dell'inizio delle riprese*, secondo le modalità definite nel suddetto vademecum disponibile all'indirizzo cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol;
- c) entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione della graduatoria, elevati a trentasei mesi per le opere di animazione, a pena di decadenza dell'intero contributo assegnato, l'impresa beneficiaria presenta alla DGCA, tramite la piattaforma DGCOL, la richiesta definitiva di riconoscimento della nazionalità italiana e la richiesta definitiva del contributo; tale termine può essere prorogato in via ordinaria per un periodo massimo di sei mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA e, in via straordinaria, per una sola volta, per cause sopravvenute e imprevedibili di forza maggiore, previo parere della Commissione degli esperti; detta richiesta, motivata e documentata, dovrà pervenire, secondo le modalità indicate nell'apposito vademecum disponibile all'indirizzo cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/, entro la data di scadenza del termine di presentazione della richiesta definitiva ovvero di scadenza della proroga ordinaria;
- d) la richiesta di cui alla lettera c) deve contenere, a pena di decadenza:
 - i. la dichiarazione di avvenuta consegna dell'opera realizzata;
 - ii. la comprova del deposito presso il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive (PRCA) della documentazione *attestante sia la titolarità dei diritti sui materiali artistici* - il contratto di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura, sottoscritto con gli autori – sia l'affidamento dell'incarico al regista. Nel caso l'opera audiovisiva sia adattamento di altra opera protetta dal diritto d'autore, è obbligatorio depositare anche il contratto di acquisto dei relativi diritti. Inoltre, l'autodichiarazione attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario del medesimo contratto, nonché la quietanza di pagamento del compenso dovuto agli autori del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto nel contratto stipulato, laddove non già trasmessi in sede di acconto;
 - iii. il consuntivo dei costi di produzione inserito nella modulistica online in fase di registrazione dell'opera e la certificazione contabile, i cui oneri sono a carico del beneficiario, con *attestazione di effettività e stretta inerenza all'opera delle spese sostenute*. La certificazione rilasciata è conforme a quanto previsto nel decreto direttoriale del 14 ottobre 2024, citato in premessa; il consuntivo dei costi di



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

produzione indicato nella modulistica non può essere superiore a quanto indicato nella richiesta definitiva della nazionalità;

- iv. il piano finanziario definitivo, inserito nell'anagrafica dell'opera aggiornata, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto del produttore, ove presente, con specifica indicazione degli altri benefici pubblici ottenuti, con *attestazione*, per la quota italiana e per ciascuno dei soggetti richiedenti, *della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili* debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;
 - v. la documentazione comprovante la copertura del piano finanziario definitivo; in caso di coproduzioni o compartecipazioni o produzioni internazionali, tale documentazione si riferisce alla sola quota italiana;
 - vi. i dati e le informazioni contenute nella piattaforma, relative, fra l'altro, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione totali, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione sul territorio italiano e all'eventuale ammontare dei costi sostenuti all'estero, con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
 - vii. per le opere cinematografiche, il contratto di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera in sala cinematografica avente i requisiti minimi previsti dal DM 14 luglio 2017 e successive modifiche e dal DM 22 gennaio 2025;
 - viii. per le opere televisive e web di documentario, cortometraggio e animazione, il contratto di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera con un fornitore di servizi media audiovisivi; inoltre, è necessario produrre adeguata documentazione attestante la diffusione al pubblico, se l'opera è già stata diffusa;
 - ix. se dichiarato in fase di richiesta di contributo, la *certificazione relativa alla sostenibilità ambientale*;
 - x. *Allegato 1* - l'attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all'Allegato 1 del presente bando. In caso di richiesta presentata in forma associata, l'Allegato 1 deve essere rilasciato da tutti i soggetti beneficiari;
 - xi. nel caso di richiesta presentata in forma associata, *delega al capofila*.
- e) effettuate le verifiche, la DGCA, entro centoventi giorni, eroga il saldo del contributo.
2. Non si procede all'erogazione del saldo del contributo se l'opera non è stata iscritta nel Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive (PRCA) e non sono stati depositati gli atti di cui all'allegato 2 del DPCM 8 gennaio 2018, e successive modificazioni, concernenti i diritti di proprietà sull'opera e la cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera al distributore ovvero al fornitore di servizi di media audiovisivi e nel caso di mancata approvazione della nazionalità definitiva.
 3. I contratti stipulati fra il soggetto richiedente e gli autori, interpreti ed esecutori dell'opera devono prevedere, a pena di inammissibilità, clausole che consentano:



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

- a) agli autori di non assentire allo sfruttamento della propria opera da parte di sistemi di intelligenza artificiale;
- b) agli interpreti ed esecutori di non assentire allo sfruttamento della propria immagine o prestazione professionale da parte di sistemi di intelligenza artificiale.

Articolo 27

Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari del contributo, a pena di decadenza, devono:
 - a) spendere sul territorio italiano un importo non inferiore al 160 per cento del contributo concesso. Ai fini della territorializzazione si considerano le spese sostenute nei confronti di:
 - i. persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia;
 - ii. persone fisiche fiscalmente residenti in un Paese dello Spazio economico europeo ma soggette a tassazione in Italia in relazione allo specifico reddito generato della predetta spesa;
 - b) comunicare tempestivamente ogni variazione del progetto approvato intervenuta successivamente al decreto di approvazione della graduatoria; tutte le variazioni che comportino modifiche alla compagine autoriale (autore del soggetto e della sceneggiatura/trattamento e della regia), alla compagine produttiva (ivi inclusa la ripartizione delle quote di titolarità), agli attori principali, al cambio di destinazione e modifiche sostanziali ai materiali artistici sono sottoposte alla Commissione degli esperti ai fini dell'eventuale approvazione secondo le modalità definite nell'apposito vademecum disponibile all'indirizzo cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/. Ogni ulteriore variazione non richiamata nel precedente periodo, è sottoposta all'approvazione della DGCA, secondo le modalità definite nel suddetto vademecum;
 - c) comunicare alla DGCA, secondo le specifiche previste dal vademecum disponibile all'indirizzo cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/, i dati e le informazioni, anche di tipo economico-finanziario, relativi all'opera oggetto del contributo e finalizzati all'analisi dell'impatto economico, industriale e occupazionale di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016;
 - d) depositare la copia campione dell'opera presso la Cineteca nazionale, ai sensi del decreto ministeriale del 31 luglio 2017, recante "Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all'articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche";
 - e) iscrivere l'opera e depositare gli atti nel Pubblico Registro Cinematografico e audiovisivo del DPCM 8 gennaio 2018, e successive modificazioni;
 - f) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa.
2. Il beneficiario, a pena di decadenza, ha l'obbligo di inserire, nei titoli e nei materiali promozionali dell'opera, il logo e il nome del Ministero della cultura fornito dalla DGCA, unitamente ad una



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

dicitura che specifichi che l'opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, secondo le specifiche indicate dalla DGCA. In particolare, il logo e il nome del Ministero della cultura, unitamente alla dicitura sopra citata, devono essere inseriti con lo stesso rilievo e con la medesima modalità, per collocazione, frequenza, durata e dimensione, con cui è inserito il logo e il nome del produttore.

3. Il beneficiario si dichiara consapevole, ed accetta, che la DGCA può utilizzare gratuitamente tutta o parte dell'opera realizzata, inclusi eventuali materiali promozionali audiovisivi, per finalità di promozione culturale, di valorizzazione del patrimonio e di promozione dell'immagine dell'Italia anche a fini turistici. In caso di utilizzo totale dell'opera, le modalità e i termini di utilizzo sono concordati con il produttore.

Articolo 28

Revoca e decadenza

1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora la Commissione degli esperti ritenga che l'opera non sia stata realizzata con un adeguato livello di professionalità ovvero che l'opera realizzata sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica.
2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta del contributo, ovvero in sede di richiesta definitiva, e nelle ipotesi previste dall'articolo 5.
3. Il contributo decade qualora:
 - a) all'opera non venga riconosciuto, in via definitiva, il requisito della nazionalità italiana ovvero nel caso di cambio di destinazione dell'opera dopo il rilascio della nazionalità italiana;
 - b) vengano meno i requisiti previsti all'articolo 22;
 - c) non vengano rispettati i termini e le condizioni previsti all'articolo 26;
 - d) non vengano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all'articolo 27;
 - e) vengano apportate modifiche non autorizzate dalla DGCA e/o dalla Commissione degli esperti;
 - f) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
 - g) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l'indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi;
 - h) per le opere cinematografiche, non sia stata effettuata, entro un anno dalla data di presentazione della richiesta definitiva, la circolazione cinematografica secondo i parametri previsti nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modifiche e il decreto ministeriale 22 gennaio 2025, recante, fra l'altro, l'individuazione dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive;
 - i) per le opere televisive e web, non sia stata effettuata, entro un anno dalla data di presentazione della richiesta definitiva, la diffusione tramite fornitori di servizi di media audiovisivi;
 - j) la sceneggiatura e gli ulteriori materiali artistici sono realizzati mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

4. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo.
5. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

Il dirigente
Dott. Angelo Cagnazzo

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Carlo Brugnoli



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

TABELLA 1 – Criteri di valutazione dei progetti di scrittura di sceneggiature per opere cinematografiche, televisive e web (art. 9 del bando)

Criteri e sotto criteri	Punteggio max	
	<i>Finzione e documentari</i>	<i>Animazione</i>
A) Qualità e originalità del soggetto e del trattamento	60	60
1. Qualità della scrittura e innovazione rispetto ai generi di riferimento e, nel caso di progetti di animazione, anche qualità dell'approccio grafico;	30	30
2. Originalità della storia, dei personaggi e dell'idea creativa e, nel caso dell'animazione, originalità dell'approccio grafico;	30	30
B) Valore culturale del soggetto e del trattamento	20	20
1. Rilevanza culturale, sociale, civile e istituzionale dei temi, dei personaggi, degli avvenimenti e dei luoghi trattati.	10	10
2. Capacità di promuovere e valorizzare la produzione culturale e artistica giovanile, in coerenza con il Piano Olivetti per la cultura.	5	5
3. Capacità di favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità e quale strumento di rigenerazione culturale, in coerenza con il Piano Olivetti per la cultura.	5	5
C) Potenziale di diffusione, attrazione e fruizione del pubblico potenziale di riferimento	5	5

Il punteggio minimo totale per accedere al contributo è di 55 punti, di cui almeno:

- 40 punti nel criterio A).



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

TABELLA 2 – Criteri di valutazione per lo sviluppo di opere cinematografiche, televisive e web (art. 16 del bando)

Criteri e sotto criteri	Punteggio max	
	<i>Finzione e documentari</i>	<i>Animazione</i>
A) Qualità, innovatività e originalità del soggetto e della sceneggiatura	60	60
1. Qualità della scrittura e innovatività del linguaggio narrativo proposto e, nel caso di progetti di animazione, anche qualità dell'approccio grafico;	30	30
2. Originalità della storia e rilevanza artistica, spettacolare e culturale del progetto;	30	30
B) Valore culturale del soggetto e della sceneggiatura	20	20
1. Rilevanza culturale, sociale, civile e istituzionale dei temi, dei personaggi, degli avvenimenti e dei luoghi trattati.	10	10
2. Capacità di promuovere e valorizzare la produzione culturale e artistica giovanile, in coerenza con il Piano Olivetti per la cultura.	5	5
3. Capacità di favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità e quale strumento di rigenerazione culturale, in coerenza con il Piano Olivetti per la cultura.	5	5
C) Sostenibilità del progetto di sviluppo e potenzialità di produzione dell'opera	15	15
1. Curriculum del produttore, di eventuali coproduttori internazionali e di altri soggetti coinvolti nel progetto;	10	10
2. Coerenza tra ambizione artistica dell'opera e costi di sviluppo dell'opera;	5	5
D) Coerenza e congruità del progetto rispetto alle potenzialità distributive e di fruizione dell'opera	10	10

Il punteggio minimo totale per accedere al contributo è di 70 punti, di cui almeno:



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

- *40 punti nel criterio A);*
- *10 punti nel criterio C).*



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

**TABELLA 3 – Costi ammissibili per lo sviluppo di opere cinematografiche, televisive e web
(art. 17 del bando)**

A) Scrittura e acquisto diritti

1. Soggetto e sceneggiatura
2. Diritti di adattamento / diritti derivati
3. Diritti musicali
4. Acquisto altri diritti
5. Ricerca dei materiali di archivio
6. Altri costi di scrittura e acquisto diritti
7. Oneri sociali relativi al costo del personale di scrittura e acquisto diritti

B) Regia

1. Compenso del regista (direzione)
2. Altri costi relativi al regista (compresi i costi di agenzia)
3. Oneri sociali relativi ai costi del personale di regia

C) Cast artistico

1. Ricerca tecnici principali e casting
2. Oneri sociali relativi ai costi del cast artistico

D) Pre-produzione e produzione di altri materiali audiovisivi di sviluppo (entro il limite massimo del 10% del costo ammissibile)

1. Reparto produzione
2. Reparto location (interni e esterni) - costi del personale
3. Reparto location (interni e esterni) - costi per servizi
4. Direttore della fotografia
5. Viaggi e altre spese (hotel, viaggi, vitto e diarie)
6. Altre spese - costi del personale
7. Altre spese - costi per servizi
8. Oneri sociali relativi ai costi del personale

E) Animazione

1. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi del personale
2. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi per servizi
3. Autore della grafica
4. Production pipeline & management - costi del personale



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

5. Production pipeline & management - costi per servizi
6. Altri costi di animazione - costi del personale
7. Altri costi di animazione - costi per servizi
8. Oneri sociali relativi ai costi del personale di animazione

F) Spese varie (non ammissibili)

1. Costi di amministrazione
2. Oneri assicurativi, oneri finanziari e oneri di garanzia
3. Spese legali
4. Promozione e marketing
5. Completion bond
6. Altre spese varie

G) Spese generali (non ammissibili)

1. Spese generali
2. Spese generali differite
3. Producer`s fees
4. Fee produttori esecutivi esteri
5. Producer`s fee differito
6. Altri contributi differiti e contributi in natura/servizi

N.B.: Per ciascuna delle voci indicate, è ammissibile solo la quota parte dei costi sostenuta nella fase di sviluppo, come riepilogata all'interno della domanda online di contributo allo sviluppo



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

TABELLA 4 – Criteri di valutazione per la produzione di opere prime e seconde, opere di giovani autori e cortometraggi (art. 24 del bando)

Criteri e sotto criteri	Art. 21, comma 1, lett. a), b) e d)
A) Qualità, innovatività e originalità del soggetto e della sceneggiatura	50
1. Originalità del soggetto	15
2. Qualità della scrittura della sceneggiatura	15
3. Innovatività del linguaggio narrativo proposto del soggetto e della sceneggiatura	10
4. Capacità di elaborazione drammaturgica: valutazione della complessità nello sviluppo dei personaggi, nella costruzione dei dialoghi e nella coerenza narrativa tra le diverse componenti del film (idea, struttura, personaggi e dialoghi);	10
B) Qualità della regia, del linguaggio cinematografico e audiovisivo proposto e del cast artistico e tecnico	25
1. Qualità, coerenza, innovatività e originalità dello stile di regia e del linguaggio cinematografico e audiovisivo proposto	15
2. Qualità, coerenza e congruità dell'apporto del cast artistico e tecnico	10
C) Valore culturale dell'opera	20
1. Rilevanza culturale, sociale, civile e istituzionale dei temi, dei personaggi, degli avvenimenti e dei luoghi trattati.	8



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

Criteri e sotto criteri	Art. 21, comma 1, lett. a), b) e d)
2. Capacità di promuovere e valorizzare la produzione culturale e artistica giovanile, in coerenza con il Piano Olivetti per la cultura.	6
3. Capacità di favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità e quale strumento di rigenerazione culturale, in coerenza con il Piano Olivetti per la cultura.	6
D) Coerenza, congruità e sostenibilità del progetto in termini economico-finanziari	15
1. Coerenza tra sceneggiatura, cast tecnico e artistico e dimensione economico-finanziaria del progetto	5
2. Congruità dei costi, sostenibilità del piano economico-finanziario e livello di copertura finanziaria	10
E) Potenzialità di diffusione e fruizione dell'opera	10
1. Coerenza e congruità del progetto rispetto alle potenzialità distributive e di fruizione dell'opera	7
2. Presenza di accordi con società di distribuzione cinematografica o con fornitori di servizi media audiovisivi.	3
F) Pari opportunità di genere e generazionale (punteggio dei sotto criteri non cumulabile)	7
1. Regista o maggioranza dei registi donna;	7
2. Autori dell'opera come individuati dalla legge 633/1941 in maggioranza donne;	6
3. Capi-reparto in maggioranza donne: DOP ovvero operatrice di macchina; organizzatrice generale e/o	



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

Criteri e sotto criteri	Art. 21, comma 1, lett. a), b) e d)
direttrice di produzione; tecnica del suono; scenografa; costumista; montatrice; montatrice del suono; vfx producer ovvero supervisor); per animazione: Capi-reparto in maggioranza donne: storyboardista; direttrice di produzione; sound design; background artist; character designer; montatrice; montatrice del suono; supervisore dell'animazione);	5
4. Capi-reparto in maggioranza di età inferiore a 35 anni: DOP ovvero operatore di macchina; organizzatore generale e/o direttore di produzione; tecnico del suono; scenografo; costumista; montatore; montatore del suono; vfx producer ovvero supervisor; per animazione: Capi-reparto in maggioranza di età inferiore a 35 anni: storyboardista; direttore di produzione; sound design; background artist; character designer; montatore; montatore del suono; supervisore dell'animazione;	4
G) Realizzazione dell'opera in coproduzione internazionale, compartecipazione internazionale o produzione internazionale	5
1. Con Paesi dello Spazio Economico Europeo e con la Confederazione Svizzera	3
2. Con Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo	2
H) Certificazione per la sostenibilità ambientale dell'opera	5

Il punteggio minimo totale per accedere al contributo è di 75 punti, di cui almeno:

- 30 punti nel criterio A);
- 18 punti nel criterio B);
- 8 punti nel criterio D).



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

TABELLA 5 – Criteri di valutazione per la produzione di film, documentari, opere di animazione e film di particolare qualità artistica e su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale italiana (art. 24 del bando)

Criteri e sotto criteri	Punteggio Max	
	Art. 21, comma 1, lett. c) e f)	Art. 21, comma 1, lett. e)
A) Qualità, innovatività e originalità del soggetto e della sceneggiatura	50	50
1. Originalità del soggetto	15	12
2. Qualità della scrittura della sceneggiatura	15	12
3. Innovatività del linguaggio narrativo proposto del soggetto e della sceneggiatura	10	9
4. Capacità di elaborazione drammaturgica: valutazione della complessità nello sviluppo dei personaggi, nella costruzione dei dialoghi e nella coerenza narrativa tra le diverse componenti del film (idea, struttura, personaggi e dialoghi);	10	5
5. Qualità e originalità del design dei personaggi e delle scenografie (solo per animazione)	x	12
B) Qualità della regia, del linguaggio cinematografico e audiovisivo proposto e del cast artistico e tecnico	25	25
1. Qualità, coerenza, innovatività e originalità dello stile di regia e del linguaggio cinematografico e audiovisivo proposto	15	15
2. Qualità, coerenza e congruità dell'apporto del cast artistico e tecnico	10	10
C) Valore culturale dell'opera	30	30
1. Rilevanza culturale, sociale, civile e istituzionale dei temi, dei personaggi, degli avvenimenti e dei luoghi trattati.	8	8



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

Criteri e sotto criteri	Punteggio Max	
	Art. 21, comma 1, lett. c) e f)	Art. 21, comma 1, lett. e)
2. Capacità di valorizzare, promuovere e diffondere le identità culturali italiane attraverso personaggi, avvenimenti e luoghi rappresentativi delle identità nazionali e/o della varietà culturale delle diverse tradizioni e storie dell'Italia.	10	10
3. Capacità di promuovere e valorizzare la produzione culturale e artistica giovanile, in coerenza con il Piano Olivetti per la cultura.	6	6
4. Capacità di favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità e quale strumento di rigenerazione culturale, in coerenza con il Piano Olivetti per la cultura.	6	6
D) Coerenza, congruità e sostenibilità del progetto in termini economico-finanziari	15	15
1. Coerenza tra sceneggiatura, cast tecnico e artistico e dimensione economico-finanziaria del progetto	5	5
2. Congruietà dei costi, sostenibilità del piano economico-finanziario e livello di copertura finanziaria	10	10
E) Potenzialità di diffusione e fruizione dell'opera	10	10
1. Coerenza e congruità del progetto rispetto alle potenzialità distributive e di fruizione dell'opera	7	7
2. Presenza di accordi con società di distribuzione cinematografica o con fornitori di servizi media audiovisivi	3	3
F) Pari opportunità di genere (punteggio dei sotto-criteri non cumulabile)	7	7
1. Regista o maggioranza dei registi donna;	7	7



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

Criteri e sotto criteri	Punteggio Max	
	Art. 21, comma 1, lett. c) e f)	Art. 21, comma 1, lett. e)
2. Autori dell'opera come individuati dalla legge 633/1941 in maggioranza donne;	6	6
3. Capi-reparto in maggioranza donne: DOP ovvero operatrice di macchina; organizzatrice generale e/o direttrice di produzione; tecnica del suono; scenografa; costumista; montatrice; montatrice del suono; vfx producer ovvero supervisor); per animazione: Capi-reparto in maggioranza donne: storyboardista; direttrice di produzione; sound design; background artist; character designer; montatrice; montatrice del suono; supervisore dell'animazione);	5	5
4. Capi-reparto in maggioranza di età inferiore a 35 anni: DOP ovvero operatore di macchina; organizzatore generale e/o direttore di produzione; tecnico del suono; scenografo; costumista; montatore; montatore del suono; vfx producer ovvero supervisor; per animazione: Capi-reparto in maggioranza di età inferiore a 35 anni: storyboardista; direttore di produzione; sound design; background artist; character designer; montatore; montatore del suono; supervisore dell'animazione;	4	4
G) Realizzazione dell'opera in coproduzione internazionale, compartecipazione internazionale o produzione internazionale	5	5
1. Con Paesi dello Spazio Economico Europeo e con la Confederazione Svizzera	3	3
2. Con Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo	2	2
H) Certificazione per la sostenibilità ambientale dell'opera	5	5



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

Il punteggio minimo totale per accedere al contributo è di 80 punti, di cui almeno:

- 30 punti nel criterio A);
- 18 punti nel criterio B);
- 8 punti nel criterio D).



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

TABELLA 6 – Costo complessivo e costo ammissibile per la produzione di opere cinematografiche e di opere d’animazione, di documentario e di cortometraggio (art. 25 del bando)

A) Scrittura e acquisto diritti

1. Soggetto e sceneggiatura
2. Diritti di adattamento / diritti derivati
3. Diritti musicali
4. Acquisto altri diritti
5. Ricerca dei materiali di archivio
6. Altri costi di scrittura e acquisto diritti
7. Oneri sociali relativi al costo del personale di scrittura e acquisto diritti

B) Regia

1. Compenso del regista (direzione)
2. Altri costi relativi al regista (compresi i costi di agenzia)
3. Oneri sociali relativi ai costi del personale di regia

C) Cast artistico

1. Attori principali
2. Attori secondari
3. Restante cast artistico
4. Ricerca tecnici principali e casting
5. Altri costi relativi al cast artistico
6. Oneri sociali relativi ai costi del cast artistico

D) Pre-produzione e produzione

1. Reparto produzione
2. Reparto regia
3. Scenografo
4. Scenografia, teatri e costruzioni - costi del personale
5. Scenografia, teatri e costruzioni - costi per servizi
6. Reparto location (interni e esterni) - costi del personale
7. Reparto location (interni e esterni) - costi per servizi
8. Reparto props (maestranze di scenografia, attrezzisti) - costi del personale
9. Reparto props (maestranze di scenografia, attrezzisti) - costi per servizi
10. Effetti speciali, stunt, comparse - costi del personale
11. Effetti speciali, stunt, comparse - costi per servizi



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

12. Costumista
13. Truccatore
14. Costumi, truccatori, parrucchieri - costi del personale
15. Costumi, truccatori, parrucchieri - costi per servizi
16. Direttore della fotografia
17. Mezzi tecnici (camera, pellicola e supporti digitali) - costi del personale
18. Mezzi tecnici (camera, pellicola e supporti digitali) - costi per servizi
19. Eletttricisti e reparto luci - costi del personale
20. Eletttricisti e reparto luci - costi per servizi
21. Macchinisti - costi del personale
22. Macchinisti - costi per servizi
23. Autore della musica (compositore)
24. Fonico di presa diretta
25. Reparto sonoro - costi del personale
26. Reparto sonoro - costi per servizi
27. Viaggi e altre spese (hotel, viaggi, vitto e diarie)
28. Spese per trasporti (compresi autisti) - costi del personale
29. Spese per trasporti (compresi autisti) - costi per servizi
30. Altre spese - costi del personale
31. Altre spese - costi per servizi
32. Oneri sociali relativi ai costi del personale

E) Animazione

1. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi del personale
2. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi per servizi
3. Autore della grafica
4. Disegnatori e storyboardisti
5. Storyboard, lay-out e animatics - costi del personale
6. Storyboard, lay-out e animatics - costi per servizi
7. Supervisore dell'animazione
8. Animation, modelling & lighting - costi del personale
9. Animation, modelling & lighting - costi per servizi
10. Color, composite & vfx effetti speciali visivi - costi del personale
11. Color, composite & vfx effetti speciali visivi - costi per servizi
12. Production pipeline & management - costi del personale
13. Production pipeline & management - costi per servizi
14. Utilizzo software, hardware e altre apparecchiature
15. Attori e doppiaggio - costi del personale
16. Attori e doppiaggio - costi per servizi



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

17. Altri costi di animazione - costi del personale
18. Altri costi di animazione - costi per servizi
19. Oneri sociali relativi ai costi del personale di animazione

F) Post-produzione e lavorazioni tecniche

1. Laboratori sviluppo e stampa - costi del personale
2. Laboratori sviluppo e stampa - costi per servizi
3. Post-produzione visiva - costi del personale
4. Post-produzione visiva - costi per servizi
5. Post-produzione sonora - costi del personale
6. Post-produzione sonora - costi per servizi
7. Montatore - costi del personale
8. Montatore - costi per servizi
9. Montaggio - costi del personale
10. Montaggio - costi per servizi
11. VFX - effetti speciali visivi - costi del personale
12. VFX - effetti speciali visivi - costi per servizi
13. Musica - costi del personale
14. Musica - costi per servizi
15. Spese di trasporto e viaggio relative alla post-produzione - costi del personale
16. Spese di trasporto e viaggio relative alla post-produzione - costi per servizi
17. Costi per strumenti di fruizione dell'opera - costi del personale
18. Costi per strumenti di fruizione dell'opera - costi per servizi
19. Altre spese di post-produzione e lavorazioni - costi del personale
20. Altre spese di post-produzione e lavorazioni - costi per servizi
21. Oneri sociali relativi al costo del personale di post-produzione e lavorazioni tecniche

G) Spese varie (non ammissibili)

1. *Costi di amministrazione*
2. *Oneri assicurativi, oneri finanziari e oneri di garanzia*
3. *Spese legali*
4. *Promozione e marketing*
5. *Completion bond*
6. *Altre spese varie*

H) Spese generali (non ammissibili)

1. *Spese generali*
2. *Spese generali differite*
3. *Producer's fees*



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

4. *Fee produttori esecutivi esteri*
5. *Producer`s fee differito*
6. *Altri contributi differiti e contributi in natura/servizi*



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

ALLEGATO 1

REQUISITI DA ATTESTARE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE OVVERO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articoli 46 - 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto....., nato a il
....., residente in, via
....., in qualità di legale rappresentante dell'impresa
....., con sede legale in, con codice
fiscale/P.I , consapevole delle sanzioni civili, amministrative e
penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che l'impresa

- è in regola con la normativa in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro nonché in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- rispetta la normativa sulle pari opportunità tra uomo e donna e opera nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
- applica i contratti collettivi nazionali di categoria;
- rispetta la normativa in materia di tutela ambientale;
- possiede una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL; (ai fini dell'erogazione)
- possiede la capacità di contrarre, ovvero non è oggetto, o non lo è stato nell'ultimo triennio, di sanzioni o provvedimenti interdittivi, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, o di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale;
- non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'erogazione di un precedente contributo concesso ai sensi della legge 220/2016 ovvero del precedente decreto legislativo 28/2004; (ai fini dell'erogazione)



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

- non si trova in stato di difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1, punto 18, del Regolamento 651/2014/UE e successive modificazioni;
- non è sottoposta a procedura di liquidazione;
- non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- che tutte le informazioni e le dichiarazioni inserite nella richiesta di contributo sono esatte e corrispondenti al vero;

il sottoscritto
DICHIARA inoltre

- di non essere stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito ai sensi dell'art. 216 della legge fallimentare, né di avere in corso procedimenti per nessuno di tali stati;
- di non essere sottoposto a procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- di non aver riportato una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-*quaterdieces* del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
 - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

i) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

CON RIFERIMENTO AI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO DICHIARA INOLTRE CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE:

- ha sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- è soggetto a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
- è iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile
- opera con il codice Ateco 59.1;
- ha depositato l'ultimo bilancio presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2435 del Codice Civile ovvero rientra nelle ipotesi di esenzione previste dalla legge in quanto – (indicare motivazione);
- aver prodotto almeno un'opera audiovisiva conforme ai requisiti per l'ammissione ai benefici di legge e che è stata diffusa al pubblico negli ultimi cinque anni dalla pubblicazione del presente bando, fatta eccezione per le società di nuova costituzione come definite nell'articolo 1, comma 6, lett. d), del presente bando;

IN SEDE DI RICHIESTA DEFINITIVA, IL SOGGETTO BENEFICIARIO DEVE INOLTRE DICHIARARE:

- che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva sono strettamente connessi alla realizzazione del progetto o dell'opera finanziata;
- che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva trovano riscontro nella documentazione in possesso della società e che tale documentazione è conforme alla normativa civilistica, fiscale e tributaria;
- che la documentazione fiscale (fatture, ricevute, ecc.) è disponibile in originale per la consultazione presso il domicilio fiscale dichiarato ed è registrata a norma di legge nelle scritture contabili;
- che tutti i compensi dovuti agli autori coinvolti nella realizzazione dell'opera sono stati pagati secondo i termini previsti nel relativo contratto;
- che i dati riportati nel piano finanziario definitivo sono riferiti all'opera o al progetto finanziato e i relativi movimenti sono debitamente registrati nelle scritture contabili;
- che tutte le spese sono state effettivamente pagate con modalità conformi alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO SERVIZIO II

- che i dati, le informazioni e le dichiarazioni inseriti nella richiesta definitiva sono esatti e corrispondenti al vero.

PER LE PERSONE FISICHE (ai fini del contributo di cui alla sezione I del bando)

Il sottoscritto, codice fiscale, consapevole delle sanzioni civili, amministrative e penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni inseriti nella richiesta di contributo e in sede di presentazione della sceneggiatura finale sono esatti e corrispondenti al vero;
- possiede una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (in sede di erogazione);
- di non essere titolare, socio, amministratore ovvero legale rappresentante di impresa di produzione audiovisiva con codice Ateco 59.11 ovvero distribuzione audiovisiva con codice Ateco 59.13 ovvero di impresa che fornisce servizi di media audiovisivi con codice Ateco 60.20, come risultante dalla visura camerale, ivi incluse le imprese non iscritte alla sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile;
- di non essere stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito ai sensi dell'art. 216 della legge fallimentare, né di avere in corso procedimenti per nessuno di tali stati;
- di non essere sottoposto a procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- di non aver riportato una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-*quaterdieces* del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- i) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
SERVIZIO II

ALLEGATO 2 **SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLA SCRITTURA DELLA SCENEGGIATURA**

Per la scrittura della sceneggiatura, a pena di inammissibilità o revoca del contributo, è necessario adoperare uno dei programmi di scrittura dedicati basati sul modello della sceneggiatura nota come "americana" o impostare il foglio di lavoro di un programma di scrittura non professionale secondo i seguenti parametri:

Per le intestazioni di scena:

Font: Courier (o Courier New)
Dimensione Font: 12
Carattere: Regolare
Interlinea: 1
Allineamento: Allineato a sinistra
Adattamento: Pagina intera

Per i dialoghi:

Font: Courier (o Courier New)
Dimensione Font: 12
Carattere: Regolare
Interlinea: 1
Allineamento: Giustificato
Adattamento: Colonna centro pagina